



FAX

Roma, 12 giugno 2009

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

4644

910 DAGUS/050012/10.3.70

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
(ESAME DEFINITIVO)
(BENI CULTURALI)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

Per ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto del Presidente della Repubblica ...

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233;
Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2.

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 2 marzo 2009 e del 6 aprile 2009;

Preso atto delle osservazioni formulate dallo stesso Consiglio di Stato in ordine agli acquisti a trattativa privata;

Ritenuto, sul punto, di non poter aderire alle suddette osservazioni recependo la formulazione suggerita dal Consiglio di Stato, considerato che occorre attribuire alle Direzioni generali che svolgono funzioni di tutela le competenze in tema di acquisizioni conseguenti all'esercizio di pubblici poteri quali le espropriazioni, le prelazioni artistiche e gli acquisti all'esportazione, ed alla sola Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale le competenze in materia di acquisti di beni culturali effettuati dall'Amministrazione con precipue finalità di incremento delle collezioni ed al fine di conseguire la migliore fruizione pubblica e valorizzazione dei beni stessi;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme per il federalismo;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 1, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "otto";
- 2) al comma 1, la parola: "periferici" è sostituita dalla seguente: "regionali";

- 3) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro può essere conferito anche presso l’Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.”;
- 4) al comma 2, le parole: “dello stesso articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo”;
- 5) il comma 3 è soppresso;
- b) all’articolo 2:
- 1) al comma 1, la parola: “diretti” è sostituita dalla seguente: “dirette”;
- 2) al comma 1, le parole: “la unità” sono sostituite dalla seguente: “l’unità”;
- 3) al comma 3, lettera a), la parola: “periferici” è sostituita dalla seguente: “regionali”;
- 4) al comma 3, lettera b), la parola: “periferiche” è sostituita dalla seguente: “regionali”;
- 5) al comma 3, lettera i), dopo le parole: “al Parlamento” sono aggiunte le seguenti: “, anche ai sensi dell’articolo 84 del Codice”;
- 6) al comma 3, lettera l), la parola: “Ministri” è sostituita dalla seguente: “Ministro”;
- 7) al comma 3, lettera m), la parola: “periferici” è sostituita dalla seguente: “regionali”;
- 8) al comma 3, la lettera n) è sostituita dalla seguente: “n) coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, nonché per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;”;
- 9) il comma 4 è soppresso;
- 10) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Il Segretariato generale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro”;
- c) all’articolo 3:
- 1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale;”;
- 2) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

- 3) al comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: “*c*) Direzione generale per le antichità;”;
- 4) al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: “*d*) Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee;”;
- 5) al comma 1, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: “*e*) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;”;
- 6) al comma 1, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente: “*g*) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore;”;
- d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
- “Art. 4 (*Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale*). – 1. La Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonché di qualità e standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata dell’organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l’attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l’emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell’applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell’amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d’azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l’attuazione.
2. Il Direttore generale, in particolare:
- a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l’accesso *on-line*, quali siti *web* e portali, nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l’emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;
- c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all’attività del Ministero, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;

- d)* coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- e)* svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- f)* cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani gestionali di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie agli organi competenti;
- g)* rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- h)* cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;
- i)* assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *h*), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;
- l)* analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;
- m)* assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società AR.CU.S S.p.A.;

o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;

r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera n), svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari;

s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modificazioni;

t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore.

3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.”;

e) l'articolo 5 è soppresso;

f) all'articolo 6:

1) la rubrica è così sostituita: “*Direzione generale per le antichità*”;

2) al comma 1, le parole: “per i beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “per le antichità”;

3) al comma 1, le parole: “di aree e beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “di aree e beni di interesse archeologico”;

4) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale”;

- 5) al comma 2, lettera *b*), le parole: “Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee” e, in fine, le parole: “o su beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti “o su beni di interesse archeologico”;
- 6) al comma 2, lettera *c*), le parole: “di beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “di beni di interesse archeologico” e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, anche nel rispetto degli accordi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera *c*), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela”;
- 7) al comma 2, la lettera *d*) è soppressa;
- 8) al comma 2, lettera *f*), le parole: “su proposta dei direttori generali periferici” sono sostituite dalle seguenti: “anche su proposta dei direttori regionali” e le parole: “dei beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “dei beni di interesse archeologico”;
- 9) al comma 2, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente: “*g*) dichiara, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera *c*), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;”;
- 10) al comma 2, lettera *h*), le parole: “beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “beni di interesse archeologico”;
- 11) al comma 2, la lettera *i*) è soppressa;
- 12) al comma 2, lettera *m*), dopo la parola: “Codice” sono aggiunte le seguenti: “, secondo le modalità da esso definite,” e, in fine, le parole: “beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “beni di interesse archeologico”;
- 13) al comma 2, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente: “*n*) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all’esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;”;
- 14) al comma 2, la lettera *o*) è soppressa;
- 15) al comma 2, dopo la lettera *p*) è aggiunta la seguente: “*p-bis*) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, ai sensi dell’articolo 68 del Codice;”;
- 16) al comma 2, dopo la lettera *q*) è aggiunta la seguente: “*q-bis*) cura la tenuta e il funzionamento dell’elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20

marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;”;

17) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Direzione generale per le antichità esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.”;

18) al comma 4, le parole: “per i beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “per le antichità” e dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa”;

19) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La Direzione generale per le antichità si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.”;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (*Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea*). - 1. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;

- d)* irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
- e)* autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c)*, e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
- f)* dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c)*, e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
- g)* adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;
- h)* adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)*, e 82 del Codice;
- i)* predisporre ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;
- l)* esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
- m)* istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
- n)* esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;
- o)* concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice;

- p)* ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;
- q)* promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
- r)* dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;
- s)* ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
- t)* promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte contemporanea;
- u)* promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
- v)* diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
- z)* esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;
- aa)* esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;
- bb)* fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;
- cc)* decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed

etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze e sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia.

4. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.”;

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8. *Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.* –

1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle

manifestazioni culturali concordate, ai sensi del Capo V del Titolo I della Parte Seconda del Codice;

d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera *c*);

e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

g) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;

h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;

l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;

m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i

principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice più volte richiamato;

n) svolge attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;

p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

q) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità.

3. L'attività di valorizzazione di competenza del Ministero è svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla società Ales S.p.A..

5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

6. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.”;

i) all'articolo 9:

1) al comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale”;

2) al comma 2, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c)*, e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela”;

3) al comma 2, la lettera *d)* è soppressa;

4) al comma 2, la lettera *l*) è sostituita dalla seguente: “*l*) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c*), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;”;

5) al comma 2, la lettera *q*) è soppressa;

6) al comma 3, dopo la parola: “vigilanza” sono aggiunte le seguenti: “, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo,”;

7) al comma 5, dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa”;

8) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.”;

l) all'articolo 10:

1) la rubrica è così sostituita: “*Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore*”;

2) al comma 1, le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;

3) al comma 1, la parola: “direzione” è sostituita dalla seguente: “direzioni”;

4) al comma 2, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale”;

5) al comma 2, lettera *c*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c*), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela”;

6) al comma 2, la lettera *d*) è soppressa;

7) al comma 2, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: “*f*) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli

accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c*), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;”;

8) al comma 2, lettera *l*), le parole: “Ministero della pubblica istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;

9) al comma 2, la lettera *p*) è soppressa;

10) al comma 2, lettera *r*), le parole: “articoli 16, 69 e 128, del codice” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 16 e 128 del Codice”;

11) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, nonché di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.”;

12) le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;

13) al comma 4 le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;

13) al comma 5 le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;

14) al comma 5, dopo la parola: “vigilanza”, sono aggiunte le seguenti: “, anche ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo,”;

15) al comma 6, le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;

16) al comma 6, dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa”;

17) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.”;

m) all'articolo 11:

1) al comma 2, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: “*c-bis*) esercita la vigilanza su Cinecittà Holding S.p.A., ai sensi dell’ articolo 5-*bis* del decreto

legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni;”;

2) al comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: “*d*) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima;”;

3) al comma 2, lettera *e*), le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche” e le parole: “ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni” sono soppresse;

4) al comma 4, dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa”;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.”;

n) all’articolo 12:

1) al comma 2, lettera *e*), le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche” e le parole: “ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni” sono soppresse;

2) al comma 5, dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa”;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.”;

o) all’articolo 13:

1) al comma 2, dopo le parole: “direttore generale” è aggiunta la seguente: “centrale”;

2) al comma 6, le parole: “eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721” sono sostituite dalle seguenti: “eletti da tutto il personale” e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.”;

3) al comma 8, la parola: “già” è soppressa;

4) al comma 8, le parole: “Direzione generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale”;

p) all’articolo 14:

- 1) al comma 2, lettera *b*), dopo le parole: “o dei direttori generali competenti”, sono sostituite dalle seguenti: “, dei direttori generali centrali o dei direttori regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti,”;
 - 2) al comma 2, lettera *c*), le parole: “di tutela” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare rilievo”;
 - 3) al comma 2, lettera *e*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con le modalità di cui alla lettera *b*)”;
- q) all'articolo 15:
- 1) alla rubrica dopo le parole: “Istituti centrali”, è aggiunta la seguente: “, nazionali”;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Sono Istituti nazionali: a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico “L. Pigorini”; b) il Museo nazionale d'arte orientale; c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; d) l'Istituto nazionale per la grafica.”;
 - 3) il comma 2 è soppresso;
 - 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge n. 400 del 1988, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.”;
 - 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al precedente periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.”;
 - 6) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.”;
- r) all'articolo 16, comma 3, le parole: “direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale”;
- s) all'articolo 17:

- 1) al comma 1, le parole: “questi ultimi” sono sostituite dalle seguenti: “queste ultime”;
- 2) al comma 3, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: “*d*) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;”;
- 3) al comma 3, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente: “*e-bis*) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale;”;
- 4) al comma 3, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente: “*g*) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all’articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;”;
- 5) al comma 3, lettera *h*), le parole: “appartenenti a soggetti pubblici” sono soppresse e dopo il numero: “56” è aggiunto il seguente: “, *57-bis*”;
- 6) al comma 3, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente “*m*) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 44 del Codice;”;
- 7) al comma 3, lettera *n*), dopo la parola: “Ministero” è aggiunta la seguente: “, anche”;
- 8) al comma 3, dopo la lettera *o*) sono aggiunte le seguenti: “*o-bis*) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell’articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141 del medesimo Codice; *o-ter*) provvede, anche d’intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141-*bis* del Codice; *o-quater*) stipula l’intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani

paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice;”;

9) al comma 3, lettera *p*), dopo la parola: “Ministro,” sono aggiunte le seguenti: “per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito,” e le parole: “all’art. 143, comma 3, del codice” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 143, comma 2, del Codice”;

10) al comma 3, la lettera *q*) è sostituita dalla seguente: “*q*) concorda, d’intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l’approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice;”;

11) al comma 3, la lettera *r*) è soppressa;

12) al comma 3, lettera *s*), le parole: “fornite dai competenti organi centrali” sono sostituite dalle seguenti: “forniti dal Segretario generale”;

13) al comma 3, lettera *t*), sono soppresse le parole: “delle soprintendenze di settore *e*” e la lettera: “*a*),”;

14) al comma 3, lettera *bb*), le parole: “con il ministero della pubblica istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale”;

15) al comma 3, lettera *dd*), dopo le parole: “soprintendenze di settore” sono aggiunte le seguenti: “e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale”;

16) al comma 3, lettera *ff*), le parole: “direzione generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale”;

17) al comma 4, sono soppresse le lettere: “*c*), *d*),” e la lettera “*bb*)”;

18) al comma 5, le parole: “Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale”;

19) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati: *a*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; *b*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; *c*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; *d*)

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale; e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale; f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale; g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali di livello non generale; h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale; i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale; l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale; o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale; p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale; q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale; r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale; s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.”;

t) all'articolo 18:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;”;

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “beni culturali” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis)”;

3) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;”;

4) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi;”;

- 5) al comma 1, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: “*h*) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-*bis* del Codice;”;
- 6) al comma 1, lettera *i*), dopo le parole: “proprietà privata” sono aggiunte le seguenti: “, quali l’autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l’acquisto coattivo all’esportazione, l’espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice”;
- 7) al comma 1, lettera *n*), dopo la parola: “competente” sono aggiunte le seguenti: “, secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 3, lettera *g*),”;
- 8) al comma 1, lettera *o*), le parole: “i compiti” sono sostituite dalle seguenti: “ogni altro compito” e la parola: “affidati” è sostituita dalla seguente: “affidato”;
- u) l’articolo 20 è sostituito dal seguente: “Art. 20. *Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche.* – 1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all’articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito, nell’ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato nella Tabella B, in profili professionali e fasce retributive.”;
- v) all’articolo 21, comma 1, dopo le parole: “e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “fatte salve le modifiche apportate dallo stesso decreto al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307”.

Art. 2

Norme finali e abrogazioni

1. Il Centro per il libro e la lettura, già istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con la denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni. Con

regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:

a) la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

b) la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III della ex Direzione generale per i beni archeologici, del Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonché dei Servizi III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

c) la Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea si avvale dei Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l'articolo 23, limitatamente alla sua applicazione

all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari, gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";

2) al comma 5, lettera b), le parole: "per il presidente dell'organo di direzione di cui all'articolo 7, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'articolo 7, comma 2";

3) al comma 6, le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";

4) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo "Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.";

5) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "Il suddetto Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale" e "La suddetta Direzione generale";

b) all'articolo 3, comma 2, le parole "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "delle strutture dirigenziali di livello generale" e "le strutture dirigenziali di livello generale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato generale";

d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera b).";

e) all'articolo 12, comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro".

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 – dirigenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

TABELLA A

(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia	29
Dirigenti di seconda fascia	194*
Totale dirigenti	223

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

TABELLA B

(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA AREE

AREA	Dotazione organica
III	5.502
II	14.695
I	1.035
Totale	21.232

Allegato 1

ATTUALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA PRIMA FASCIA		NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA PRIMA FASCIA		RIDUZIONE
Amministrazione centrale		Amministrazione centrale		
Segretario generale	1	Segretario generale	1	
Gabinetto	2	Gabinetto	2	
SECIN	2	SECIN	1	-1
Incarico di consulenza studio e ricerca	1			-1
DG organizzazione, innovazione, formazione, qualificazione professionale e relazioni sindacali	1	DG organizzazione, affari generali, innovazione, bilancio e personale	1	-1
DG bilancio, programmazione economica, promozione, qualità e standardizzazione procedure	1			
DG beni archeologici	1	DG antichità	1	
DG qualità e tutela paesaggio, architettura ed arte contemporanee	1	DG belle arti, paesaggio, architettura e arte contemporanee	1	-1
DG beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	1			
		DG valorizzazione del patrimonio culturale	1	1
DG archivi	1	DG archivi	1	
DG beni librari, istituti culturali e diritto d'autore	1	DG biblioteche, istituti culturali e diritto d'autore	1	
DG cinema	1	DG cinema	1	
DG spettacolo dal vivo	1	DG spettacolo dal vivo	1	
DR beni culturali e paesaggistici	17	DR beni culturali e paesaggistici	17	
Totale	32	Totale	29	-3

ATTUALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA SECONDA FASCIA		NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA SECONDA FASCIA		VARIAZIONI
Amministrazione centrale		Amministrazione centrale		
Segretariato generale	17	Segretariato generale	16	-1
Gabinetto	6	Gabinetto	4	-2
DG organizzazione, innovazione, formazione, qualificazione professionale e relazioni sindacali	4	DG organizzazione, affari generali, innovazione, bilancio e personale	6	-2
DG bilancio, programmazione economica, promozione, qualità e standardizzazione procedure	4			
DG beni archeologici	3	DG antichità	3	
DG qualità e tutela paesaggio, architettura ed arte contemporanee	5	DG belle arti, paesaggio, architettura e arte contemporanee	5	-4
DG beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	4			
		DG valorizzazione del patrimonio culturale	2	2
DG archivi	4	DG archivi	3	-1
DG beni librari, istituti culturali e diritto d'autore	4	DG biblioteche, istituti culturali e diritto d'autore	3	-1
DG cinema	4	DG cinema	3	-1
DG spettacolo dal vivo	3	DG spettacolo dal vivo	3	
Totale	58	Totale	48	-10
Amministrazione periferica		Amministrazione periferica		
Segretariato generale	5	Segretariato generale	4	-1
DG beni archeologici	4	DG antichità	4	
DG beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	7	DG belle arti, paesaggio, architettura e arte contemporanee	7	
		DG valorizzazione del patrimonio culturale	0	
DG archivi	6	DG archivi	6	
DG beni librari, istituti culturali e diritto d'autore	5	DG biblioteche, istituti culturali e diritto d'autore	5	
Totale	27	Totale	26	-1
Direzioni regionali				
DR beni culturali e paesaggistici Abruzzo	4	DR beni culturali e paesaggistici Abruzzo	4	
DR beni culturali e paesaggistici Basilicata	4	DR beni culturali e paesaggistici Basilicata	4	
DR beni culturali e paesaggistici Calabria	4	DR beni culturali e paesaggistici Calabria	4	
DR beni culturali e paesaggistici Campania	12	DR beni culturali e paesaggistici Campania	9	-3
DR beni culturali e paesaggistici Emilia Romagna	13	DR beni culturali e paesaggistici Emilia Romagna	12	-1
DR beni culturali e paesaggistici Friuli Venezia Giulia	5	DR beni culturali e paesaggistici Friuli Venezia Giulia	5	
DR beni culturali e paesaggistici Lazio	16	DR beni culturali e paesaggistici Lazio	11	-5
DR beni culturali e paesaggistici Liguria	6	DR beni culturali e paesaggistici Liguria	6	
DR beni culturali e paesaggistici Lombardia	10	DR beni culturali e paesaggistici Lombardia	9	-1
DR beni culturali e paesaggistici Marche	4	DR beni culturali e paesaggistici Marche	4	
DR beni culturali e paesaggistici Molise	4	DR beni culturali e paesaggistici Molise	4	
DR beni culturali e paesaggistici Piemonte	6	DR beni culturali e paesaggistici Piemonte	7	1
DR beni culturali e paesaggistici Puglia	7	DR beni culturali e paesaggistici Puglia	7	
DR beni culturali e paesaggistici Sardegna	5	DR beni culturali e paesaggistici Sardegna	6	1
DR beni culturali e paesaggistici Toscana	17	DR beni culturali e paesaggistici Toscana	14	-3
DR beni culturali e paesaggistici Umbria	5	DR beni culturali e paesaggistici Umbria	5	
DR beni culturali e paesaggistici Veneto	9	DR beni culturali e paesaggistici Veneto	9	
Totale	131	Totale	120	-11
Totale generale	216	Totale generale	194	-22

Allegato 3

		Costo tabellare	Costo medio per Area	Dotazione organica vigente DPR n. 233/2007 + commi 107, 108 e 109 lex n. 244/07		Organico provvisorio (presenti al 30/09/2008 + procedure avviate)		Dotazione organica proposta	
Area III	F 7	48.642	€ 39.351	n° unità di personale	6.590	n° unità di personale	6.041	n° unità di personale	5.502
	F 6	46.105							
	F 5	43.465							
	F 4	41.115							
	F 3	37.488							
	F 2	35.234							
	F 1	34.150							
		Costo area III		€ 259.320.798		€ 237.717.290		€ 216.507.289	
Area II	F 6	34.750	€ 30.702	n° unità di personale	15.134	n° unità di personale	14.598	n° unità di personale	14.695
	F 5	33.870							
	F 4	32.877							
	F 3	31.216							
	F 2	29.221							
	F 1	27.659							
		Costo area II		€ 464.651.610		€ 448.195.071		€ 451.173.213	
Area I	F 3	27.793	€ 26.723	n° unità di personale	1.820	n° unità di personale	1.035	n° unità di personale	1.035
	F 2	26.893							
	F 1	25.968							
		Costo area I		€ 48.635.498		€ 27.658.099		€ 27.658.099	
				totale unità di personale	23.544	totale unità di personale	21.674	totale unità di personale	21.232
Costo complessivo				€ 772.607.906		€ 713.570.460		€ 695.338.601	

A	COSTO DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE		772.607.906
B	COSTO DOTAZIONE ORGANICA PROPOSTA		695.338.601
C	RIDUZIONE MINIMA (10% DI A)		77.260.791
D	RIDUZIONE PROPOSTA		77.269.305

			-8.515

CONFRONTO 2008-2009- CAPITOLI BENI E SERVIZI

MISSIONE	PROGRAMMA	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DA LEGGE DI BILANCIO 2008 (A)	TAGLIO EX COMMA 507 (B)	TAGLIO D.L.112 (C)	TOTALE TAGLI 2009 (D)=(B+C)	STANZIAMENTO 2009 (E)
17_RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2520	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	125.519,00	16.234,28	22.166,00	38.400,28	75.257,00
17_RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2047	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	107.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17_RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	3011	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.088.104,00	271.191,18	427.519,00	698.710,18	1.451.523,00
17_RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	3519	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.181,00	22.358,38	35.247,00	57.605,38	121.462,00
17_RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	4012	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	627.886,00	81.522,16	128.512,00	210.034,16	436.342,00
17_RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	4513	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	407.998,00	52.973,33	83.510,00	136.483,33	283.094,00
17_RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	5511	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	97.478,00	12.655,70	19.951,00	32.606,70	67.931,00
21_TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.1 SOSTEGNO E VIGILANZA AD ATTIVITA' CULTURALI	3520	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	89.987,00	10.972,00	24.516,00	35.488,00	8.357,00
21_TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.10 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI LIBRARI, PROMOZIONE DEL LIBRO E DELL'EDITORIA	3530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.686.034,00	2.036.926,65	3.212.548,00	5.249.474,65	8.250.878,00
21_TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.11 COORDINAMENTO E INDIRIZZO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI A LIVELLO TERRITORIALE	2060	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.429.399,00	0,00	0,00	0,00	2.303.730,00
21_TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.2 SOSTEGNO VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO	6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	549.584,00	66.011,31	107.631,00	173.642,31	1.251.770,00
21_TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.2 SOSTEGNO VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	446.818,00	50.355,04	88.185,00	138.540,04	1.199.271,00
21_TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI	4050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.707.981,00	741.103,53	1.168.311,00	1.909.414,53	5.733.816,00
21_TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.7 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETT., PAESAGGISTICI, ART., STOR. ED ETNOANT.	4550	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.220.691,00	1.191.512,13	1.888.588,00	3.080.100,13	8.783.486,00

21_TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.8 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DELL'ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE	5550	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	227.437,00	29.529,80	46.552,00	76.081,80	312.370,00
21_TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.9 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI	3030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.265.907,00	2.371.659,17	3.740.860,00	6.112.519,17	20.818.936,00
32_SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.2 INDIRIZZO POLITICO	1050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	318.993,00	38.905,32	61.332,00	100.237,32	208.238,00
32_SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	1292	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	383.216,00	49.530,21	71.350,00	120.880,21	247.208,00
32_SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	2020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	265.318,00	34.725,39	45.743,00	80.468,39	155.307,00
32_SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	1958	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	134.132,00	16.916,35	26.401,00	43.317,35	89.751,00
				56.351.861,00	7.095.081,93	11.198.922,00	18.294.003,93	51.798.727,00

Allegato 4
DIFFERENZA (F)-(E-A)
-50.262,00
-107.198,00
-636.581,00
-50.719,00
-191.544,00
-124.904,00
-29.547,00
-81.630,00
-7.435.156,00
874.331,00
702.186,00
752.453,00
25.835,00
-437.205,00

84.933,00
2.553.029,00
-110.755,00
-136.008,00
-110.011,00
-44.381,00
-4.553.134,00

Tabella 1 Personalità a tempo indeterminato effettivamente in servizio*

Centro Ministeri	Personale effettivamente in servizio che svolge attività di supporto										
	gestione delle risorse umane		servizi informativi		servizi manutentivi e logistici		affari generali		prevvedimenti e contabilità		totale in attività di supporto
Qualific./categoria	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale
Direzione fascia CC	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
Direzione fascia CC	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
Direzione fascia CC	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
area A	1103	239	2097	239	883	239	883	239	4630	463	5094
area B	36	9	357	7	44	7	44	7	489	48	537
altro personale											
TOTALE											

SITUAZIONE AL 31/12/2008 Personale effettivamente in servizio Incidenza personale che svolge attività di supporto

Qualific./categoria	Totale altre missioni istituzionali		Totale generale Ministero		% di personale in attività di supporto		personale da tempo	
	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale
Direzione fascia CC	30	15	27	14	6	1	1	1
Direzione fascia CC	191	718	27	28	7	27	27	27
area C	9495	14125	32	689	32	689	689	689
area B	548	1015	46	137	46	137	137	137
altro personale	893	893	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4941	21762	30	1020				

Piano di Riallocazione - anno 2009

Qualific./categoria	Totale in attività di supporto		Totale altre missioni istituzionali (con procedure avviate)		Totale generale		% di personale in attività di supporto	
	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale
Direzione fascia CC	23	171	184	12	207	194	12	13
Direzione fascia CC	1717	4594	27	28	294	28	184	20
area B	328	1053	32	32	1085	32	1053	32
altro personale	0	800	800	0	1600	0	0	0
Totale	3241	18958	22227	74	22227	22227	74	24

Piano di Riallocazione - anno 2010

Qualific./categoria	Totale in attività di supporto		Totale altre missioni istituzionali		Totale generale		% di personale in attività di supporto	
	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale
Direzione fascia CC	1	26	29	3	30	29	3	3
Direzione fascia CC	23	194	17	194	217	194	17	12
area B	315	11423	14586	27	14901	14586	27	21
altro personale	280	725	1035	77	1035	1035	77	21
Totale	4643	11924	22227	271	22227	22227	271	24

Piano di Riallocazione - anno 2011

Qualific./categoria	Totale in attività di supporto		Totale altre missioni istituzionali		Totale generale		% di personale in attività di supporto	
	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale
Direzione fascia CC	1	26	29	3	30	29	3	3
Direzione fascia CC	23	194	17	194	217	194	17	12
area B	2699	11309	14586	27	14885	14586	27	20
altro personale	707	628	1035	77	1035	1035	77	21
Totale	3890	13274	22227	107	22227	22227	107	23

Piano di Riallocazione - anno 2012

Qualific./categoria	Totale in attività di supporto		Totale altre missioni istituzionali		Totale generale		% di personale in attività di supporto	
	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale	totale personale	di cui part. personale
Direzione fascia CC	1	26	29	3	30	29	3	3
Direzione fascia CC	23	194	17	194	217	194	17	12
area B	2312	12268	14586	18	14898	14586	18	15
altro personale	0	1035	1035	0	1035	1035	0	0
Totale	3126	14524	22227	118	22227	22227	118	23

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 è stato emanato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

L'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che le Amministrazioni dello Stato provvedano a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti indicando i criteri e le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo. In particolare le amministrazioni devono adottare misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

In linea con le citate disposizioni e sulla base dei suddetti criteri, si è provveduto, pertanto, a predisporre il presente schema di regolamento di modifica del suddetto D.P.R. n. 233 del 2007 che, come specificato nella relazione tecnico-finanziaria che lo accompagna, provvede alla diminuzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale ed alla conseguente riduzione delle relative dotazioni organiche, rispettivamente, da 32 a 29 unità e da 216 a 194 unità.

Si è provveduto in particolare, secondo criteri di omogeneità e funzionalità, alla concentrazione delle funzioni istituzionali e di supporto e conseguentemente all'accorpamento di alcune strutture dirigenziali di livello generale e non.

Con riferimento, poi, alle disposizioni previste dal citato articolo 74, comma 1, lettere *b)* e *c)*, si è provveduto alla riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto, ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, come specificato nella relazione tecnico-finanziaria.

Lo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 dicembre 2008 e su detto schema hanno espresso il parere il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo e del 6 aprile 2009, la Commissione VII del Senato della Repubblica nella seduta del 20 maggio 2009 e la Commissione I della Camera dei deputati nella seduta del 27 maggio 2009.

Nel testo che si propone all'esame del Consiglio dei Ministri sono state recepite le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, tranne quelle relative alle disposizioni in materia di acquisti a trattativa privata, per le motivazioni riportate nelle premesse dello schema regolamentare.

Sul punto, in particolare, sono state attribuite alle Direzioni generali che svolgono funzioni di tutela le competenze in tema di acquisizioni conseguenti all'esercizio di pubblici poteri quali le espropriazioni, le prelazioni artistiche e gli acquisti all'esportazione, mentre alla sola Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale sono state attribuite le competenze in materia di acquisti di beni culturali effettuati dall'Amministrazione con precipue finalità di incremento delle collezioni ed al fine di conseguire la migliore fruizione pubblica e valorizzazione dei beni stessi.

Si è tenuto conto, altresì, in larga parte delle indicazioni delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica.

Preliminarmente si fornisce una disamina delle modifiche apportate allo schema di regolamento originario a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Osservazioni del Consiglio di Stato (riprese, in parte, anche dalle Commissioni parlamentari)

1. Base di calcolo per le percentuali di riduzione degli uffici di livello generale e di quelli di livello non generale in applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2008, n. 133.

Le riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, previste dal citato articolo 74, sono state operate utilizzando, come base di calcolo, l'assetto organizzativo vigente determinato a seguito delle riduzioni già operate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto corretto l'operato di questa Amministrazione.

Sul punto il Consiglio di Stato nel parere definitivo ha preso atto della linea seguita da questo Dicastero.

Anche la VII Commissione del Senato della Repubblica, nel parere reso nella seduta del 20 maggio 2009 (punto 10), ha condiviso il metodo di calcolo adottato.

2. Esigenza di una revisione delle competenze della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni e di non chiare delimitazioni di confine con le competenze delle altre Direzioni generali di settore.

Sono state riformulate le disposizioni normative sotto elencate nell'ottica di delimitare l'ampiezza delle competenze trasversali in materia di valorizzazione del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e di ribadire ulteriormente la prevalenza delle funzioni di tutela.

- **Articolo 8, comma 3.** Nella nuova formulazione la disposizione prevede che l'attività di valorizzazione di competenza del Ministero sia svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e non, come nel testo originario, in conformità "alle direttive e alle determinazioni" del Direttore stesso.

- **Articolo 6, comma 2, lettera c); articolo 7, comma 2, lettera e); articolo 9, comma 2, lettera c); articolo 10, comma 2, lettera c).** Tali disposizioni sono state riformulate prevedendo che i competenti Direttori generali autorizzino il prestito dei beni di rispettiva competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

- **Articolo 6, comma 2, lettera g); articolo 7, comma 2, lettera g); articolo 9, comma 2, lettera l); articolo 10, comma 2, lettera f).** Anche tali disposizioni sono state riformulate prevedendo che i competenti Direttori generali dichiarino, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni e di ogni altra iniziativa a carattere culturale relative ai beni di rispettiva competenza anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

- **Art. 8, comma 2, lettera o).** Sempre nell'ottica di una migliore definizione delle competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, si è proceduto ad attribuire alla sola Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale le competenze in materia di acquisti di cose o beni, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Tale modifica è motivata dalla circostanza che dette funzioni sono esercitate esclusivamente nell'ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale. Sono state pertanto eliminate le disposizioni che nel testo originario erano contenute negli articoli 6, comma 2, lettera o), 7, comma 2, lettera h), 9,

comma 2, lettera *q*), e 10, comma 2, lettera *p*), con riguardo alle altre Direzioni generali di settore.

- **Articolo 8, comma 2, lettera *p***). Per quanto concerne le disposizioni in materia di concessione della cosiddetta garanzia di Stato per mostre di elevato valore scientifico, che nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 18 dicembre 2008 erano contenute negli articoli 6, comma 2, lettera *d*), 7, comma 2, lettera *f*), 9, comma 2, lettera *d*) e 10, comma 2, lettera *d*), tenuto altresì conto delle osservazioni formulate sul punto dalla I Commissione della Camera dei deputati (lettera *m*)), è emersa l'esigenza di riformulare tali previsioni normative attribuendo la competenza in materia alla sola Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, in ragione della natura trasversale ed onnicomprensiva della funzione.

3. Ambito di operatività dei decreti ministeriali “di natura non regolamentare” relativi agli istituti centrali ed agli istituti dotati di autonomia speciale. (Osservazione ripresa anche dalla VII Commissione del Senato della Repubblica (punto 11)).

Al riguardo, si è provveduto a riformulare i **commi 4 e 5 dell'articolo 15 e l'articolo 2, comma 1** dello schema di regolamento.

In particolare, per quanto concerne il **comma 4**, è stato previsto che con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge n. 400 del 1988, sono individuati gli istituti di cui al medesimo articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

Nel successivo **comma 5** è stato previsto che l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale, sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. In via transitoria è stato altresì previsto che per tutti i suddetti istituti continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei citati regolamenti, l'attuale disciplina.

Analogamente è stato riformulato anche l'articolo 2, comma 1, dello schema di regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Centro per il libro e la lettura. Sul punto, è stato altresì riformulato il primo periodo del comma 1 secondo le indicazioni fornite dalla I Commissione della Camera dei deputati (lettera *i*)).

Inoltre, per aderire alla richiesta della I Commissione della Camera dei deputati (lettera *h*)) in ordine all'opportunità di individuare la denominazione degli Istituti nazionali, è stato aggiunto il comma 1-*bis* all'articolo 15 che individua i seguenti Istituti nazionali: a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico “L. Pigorini”; b) il Museo nazionale d'arte orientale; c)

la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; d) l'Istituto nazionale per la grafica.

4. Ulteriori considerazioni svolte dal Consiglio di Stato in ordine alla formulazione di alcuni articoli.

- **Articolo 7, comma 2, lettera p).** Relativamente alla dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, concernente i beni paesaggistici che insistono su un territorio appartenente a più regioni, è stata inserita un' apposita disposizione che demanda la competenza in materia al Direttore generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, sentiti i Direttori regionali competenti.

- **Articolo 1, comma 2, secondo periodo.** Si è provveduto ad inserire nuovamente il periodo originariamente soppresso. Inoltre, al fine di individuare con maggiore chiarezza le competenze del Segretario generale, si è provveduto a sopprimere il **comma 4 dell'articolo 2** e a riformulare l'**articolo 2, comma 2, lettera n).**

- **Articolo 8, comma 2, lettera f).** E' stato inserito il riferimento agli articoli 112 e 115 del Codice, per quanto attiene alla valorizzazione ed alle disposizioni applicative in materia di offerta integrata dei servizi per il pubblico.

Osservazioni della VII Commissione del Senato della Repubblica

- **Punto 1. Articolo 2, comma 5.** E' stata eliminata la previsione in ordine alle competenze sui piani gestionali, in considerazione delle funzioni di coordinamento svolte dalla figura amministrativa del Segretario Generale.

- **Punto 2. Necessità di integrare la denominazione della Direzione generale per l'innovazione, il bilancio e il personale con l'indicazione delle competenze in materia di organizzazione e di affari generali.**

L'integrazione è stata apportata.

- **Punto 3. Osservazioni circa l'istituzione della nuova Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.**

La creazione della suddetta Direzione generale, derivante dalla fusione delle due precedenti Direzioni generali, in ossequio ai criteri di concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali fissati dal citato articolo 74 del richiamato decreto legge n. 112 del 2008 per la riduzione degli assetti organizzativi, ha inevitabilmente comportato l'implementazione delle competenze in capo ad un'unica struttura. A fronte di tale inevitabile conseguenza, laddove possibile, si è proceduto al riordino delle competenze medesime ed all'attribuzione di alcune di esse, con particolare riguardo alle funzioni di tutela, alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Infatti, in considerazione delle modificazioni apportate al Codice dei beni culturali e del paesaggio dai decreti legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo 2008 e della concreta esperienza maturata nella fase di attuazione delle disposizioni del Codice stesso, alcune delle competenze connesse ai profili di tutela che erano prima demandate ai Direttori generali di settore sono state attribuite ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici. Si tratta in particolare della competenza al rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di rimozione e di demolizione dei beni culturali, di spostamento dei beni culturali mobili, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, previsti dall'articolo 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Codice; dell'adozione, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, della dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice; della competenza a provvedere, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice; della competenza a stipulare l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice. Risulta pertanto garantito, ed anzi rafforzato, l'impegno del Ministero su tutto il territorio nazionale in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Inoltre la nuova Direzione generale svolgerà con pienezza di poteri le funzioni in materia di promozione dell'architettura e dell'arte contemporanee precedentemente già previste dall'articolo 7, comma 2, lettere *n)*, *o)*, *p)* *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* e *v)* dell'originario DPR n. 233 del 2007.

- Punto 4. Rilevata sperequazione della struttura organizzativa per la circostanza che la Direzione generale per le antichità sarebbe l'unica a mantenere la sua specificità.

Tale specificità è pienamente giustificata sia per la peculiarità delle funzioni ad essa assegnate sia per l'unicità del patrimonio archeologico italiano, uno dei più importanti nel mondo.

- Punto 5. Esigenza di eliminare la dipendenza funzionale degli Istituti nazionali, degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Sono state riformulate le disposizioni che sancivano, per la materia della valorizzazione del patrimonio culturale, detta dipendenza, prevedendo la conferma delle competenze specificatamente attribuite alla suddetta Direzione generale.

- Punto 5. Sollecito all'amministrazione di affidare alla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale la vigilanza sulla fondazione MAXXI e l'esercizio dei diritti dell'azionista sulla Ales S.p.A..

E' stata attribuita alla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale la vigilanza sull'istituenda fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti e del XXI secolo e l'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla Ales S.p.A., alla luce delle disposizioni recate, rispettivamente dagli articoli 25 e 26 del disegno di legge A.S. n. 1082 – B approvato, in via definitiva, in quarta lettura dal Senato della Repubblica il 26 maggio 2009.

- Punto 5. Riduzione degli uffici dirigenziali di seconda fascia della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

E' stato ridotto di una unità il numero degli uffici dirigenziali di seconda fascia in cui si articola la nuova Direzione generale.

- Punto 6. Richiesta di una più marcata autonomia delle biblioteche statali e degli archivi dalle Direzioni regionali e di una più puntuale definizione dei rispettivi compiti.

Il principio del rispetto dell'autonomia scientifica di tali uffici periferici è già espressamente sancito dall'articolo 17, comma 1, del vigente D.P.R. n. 233 del 2007, pertanto nulla è stato variato al riguardo.

Per quanto riguarda i compiti di detti uffici, la loro individuazione non è facilmente enucleabile in quanto contenuta in una serie di disposizioni normative previste sia dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sia da altre specifiche normative di settore e comunque occorre tener presente che, a differenza delle soprintendenze, le biblioteche non svolgono funzioni di tutela sul patrimonio librario privato in quanto attribuite alle Regioni sin dal 1972 per effetto del DPR. n. 3 dello stesso anno.

- Punto 7. Incongruenza del permanere nella regione Toscana del modello organizzativo di soprintendenza con competenze miste.

Il permanere di tale modello organizzativo è il frutto di una sperimentazione in atto, al fine di poter pienamente valutare l'efficacia sul territorio di tale scelta organizzativa.

- Punto 8. Opportunità di limitare i poteri di direzione e di gestione delle risorse umane dei Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici, in un'ottica di maggiore decentramento ed in linea con le disposizioni del Codice.

Il Direttore regionale dirige un ufficio dirigenziale di livello generale e, a tal fine, esercita i poteri di direzione, coordinamento e controllo previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ferme restando le competenze dei dirigenti titolari degli uffici dirigenziali presenti nella Regione, in materia di direzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli stessi uffici.

Inoltre, ai medesimi Direttori, come già detto sopra, sono state affidate dallo schema di regolamento in esame una serie di funzioni in materia di tutela,

in linea con le disposizioni del Codice, realizzando così l'auspicato decentramento.

- Punto 8. Necessità di limitare le funzioni di stazione appaltante delle Direzioni regionali ai soli interventi conservativi che superino la soglia comunitaria.

Le competenze in materia di stazione appaltante sono riservate ai Direttori regionali, anche al fine di non gravare i soprintendenti di settore di tali incombenze prettamente amministrative.

Tuttavia, al fine di snellire, ove possibile, le relative procedure, lo schema di regolamento in esame prevede, all'art. 18, comma 1, lettera *f*), l'attribuzione ai soprintendenti di settore delle funzioni di amministrazione e controllo dei beni dati loro in consegna, ed anche dei relativi interventi conservativi sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia.

- Punto 9. Indicazione dei riferimenti normativi relativi all'attività di vigilanza esercitata dalla Direzione generale per il cinema su Cinecittà Holding S.p.A..

I riferimenti normativi sono stati inseriti all'articolo 11, comma 2, lettera *c-bis*).

- Punto 12. Opportunità di includere, fra le competenze della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, la tenuta di un elenco degli specializzati tecnici cui poter ricorrere per contratti di natura privata o in concessione in una prospettiva di maggiore trasparenza.

All'articolo 4, comma 2, è stata inserita la lettera *t*) che prevede che la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale curi la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore.

Considerata la specificità del settore, all'articolo 6, comma 2, è stata inserita la lettera *q-bis*), che prevede che il Direttore generale per le antichità curi la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

- Punto 13. Richiamo delle competenze in materia di servizi educativi.

All'articolo 8, comma 2, è stata inserita la lettera *q*), che prevede che il Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale curi il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità.

Difatti, trattandosi di materia relativa alla comunicazione e alla promozione del patrimonio culturale, la competenza è stata attribuita, in linea con

il nuovo assetto delineato dallo schema di regolamento in esame, al Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e non come richiesto dalla VII Commissione del Senato della Repubblica al Direttore generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.

- Punto 14. Disciplina del trattamento economico del Direttore del Servizio di controllo interno.

Detta disciplina è stata prevista unicamente all'interno dell'articolo 2, comma 4, lettera *d*), dello schema di regolamento, relativamente alle modifiche dell'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

- Punto 15. Riequilibrio delle dotazioni organiche del personale delle diverse aree.

All'articolo 2 dello schema di regolamento è stata inserita un'apposita disposizione, il comma 5, che prevede che le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero siano rideterminate, ad invarianza di spesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I Commissione della Camera dei deputati

- Lettera a). Opportunità di procedere ad una rivisitazione degli uffici dirigenziali centrali che svolgono funzioni amministrative implementando le attività di verifica e gli uffici periferici che svolgono sul territorio attività di tutela.

Sono state ridotte di una unità dirigenziale con funzioni amministrative il Segretariato generale e di una ulteriore unità, anch'essa con funzioni amministrative, che si aggiunge alla riduzione effettuata sulla base della proposta formulata dalla VII Commissione Senato (punto 5), la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Conseguentemente sono state implementate di una unità dirigenziale le risorse dirigenziali del Segretariato generale per lo svolgimento di funzioni ispettive e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggisti della Campania (da otto a nove) per lo svolgimento di funzioni di tutela sul territorio.

Sempre nell'ottica di incrementare le risorse dirigenziali dedicate all'attività di verifica della regolarità sia amministrativa sia tecnica su tutto il territorio, si è proceduto altresì alla riduzione di due posti dirigenziali della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio (da tredici a undici) operando un riassetto degli uffici dirigenziali di seconda fascia relativi al

settore delle Biblioteche nella città di Roma, considerato che alcune di queste possono essere gestite anche da personale qualificato non dirigenziale, con analoghi risultati in termini di efficienza e di soddisfazione per l'utenza.

- Lettera b). Opportunità di riformulare la denominazione degli uffici dirigenziali di livello generale periferici.

All'articolo 1, comma 1, con riferimento ai diciassette uffici dirigenziali di livello generale operanti sul territorio, è stata rettificata la modifica sostituendo alla parola: "periferici" la parola: "regionali".

- Lettera c). Necessità di rivedere la modifica apportata al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 233 del 2007.

All'articolo 1, comma 1, è stato sostituito completamente il secondo periodo.

- Lettera d). Richiesta di chiarimenti in ordine alle competenze della Direzione generale per le antichità.

Le nuove competenze di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *p-bis*), in materia di predisposizione ed aggiornamento, sentiti i competenti organi consultivi, degli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice, sono distinte da quelle già previste dalla precedente lettera *p*) concernenti l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice. Pertanto vanno entrambe mantenute.

- Lettera e). Opportunità di specificare che la competenza in materia di predisposizione di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento di servizi per il pubblico nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice, sia espletata nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione.

La specificazione è stata inserita nell'articolo 8, comma 2, lettera g).

- Lettera f). Opportunità di modificare la denominazione del Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali.

La denominazione del Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali appare idonea in relazione alle funzioni di organo consultivo svolte dallo stesso Comitato nel settore della tutela dei beni librari e pertanto si ritiene necessario mantenerla.

- Lettera g). Opportunità di includere le proposte di programmazione regionale tra le fattispecie su cui i Comitati regionali di coordinamento si pronunciano obbligatoriamente.

La richiesta di parere del Comitato regionale di coordinamento sulla proposta di programmazione regionale, predisposta dai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici, costituirebbe un aggravamento della procedura.

Il suddetto Comitato, peraltro, è presieduto dallo stesso Direttore regionale.

- Lettera h). Opportunità di individuare la denominazione degli Istituti nazionali.

L'osservazione è stata accolta, come specificato sopra al punto 3 relativo alle osservazioni del Consiglio di Stato.

- Lettera i). Opportunità di sostituire la disposizione normativa sul Centro per il libro e la lettura.

L'osservazione è stata accolta, come specificato sopra al punto 3 relativo alle osservazioni del Consiglio di Stato.

- Lettera l). Opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 dello schema di Regolamento con apposita disposizione che faccia salve le modifiche apportate dal D.P.R. 173 del 2004 al D.P.R. n. 307 del 2001.

All'articolo 21, comma 1, è stata introdotta una disposizione di coordinamento volta a fare salve le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, abrogato dal DPR n. 233 del 2007, al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

- Lettera m). Esigenza di unificare in un'unica Direzione generale tutte le funzioni in materia di concessione della cosiddetta garanzia di Stato per mostre di elevato valore scientifico.

L'osservazione è stata accolta, come specificato sopra al punto 2 relativo alle osservazioni del Consiglio di Stato.

Si illustra ora brevemente il contenuto dei singoli articoli in cui si compone lo schema di regolamento.

Articolo 1 - reca una serie di disposizioni volte ad apportare modifiche al citato D.P.R. n. 233 del 2007.

In particolare all'articolo 1 del DPR n. 233 del 2007, recante disposizioni sugli uffici e sulle funzioni dirigenziali di livello generale, sono state apportate le seguenti modifiche. Sono stati ridotti da nove ad otto gli uffici dirigenziali centrali di livello generale. E' stato stabilito che uno dei due posti di livello dirigenziale generale presso il Gabinetto possa essere previsto presso l'Ufficio legislativo. E' stato previsto il Servizio di controllo interno come organo monocratico (comma 1). E' stato soppresso il comma 3 concernente la previsione del posto di funzione dirigenziale di I fascia di consulenza, studio e ricerca.

All'articolo 2 del DPR n. 233 del 2007 rubricato "Segretariato generale", al comma 3, lettera n), sono state unificate in capo al Segretario generale tutte le competenze in materia di convenzioni UNESCO, prima spettanti in parte anche al Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la

qualificazione professionale e le relazioni sindacali. E' stato soppresso il comma 4 recante disposizioni in materia di progetti di valorizzazione e di affidamento dei servizi aggiuntivi, ora attribuite dall'articolo 8 al Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 6 infine prevede l'articolazione del Segretariato generale in due uffici dirigenziali centrali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, in tre Istituti centrali (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Opificio delle pietre dure, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario) ed in un Istituto dotato di autonomia speciale (Istituto superiore per la conservazione ed il restauro).

All'articolo 3 del DPR n. 233 del 2007 sono state cambiate le denominazioni degli uffici dirigenziali centrali di livello generale di cui al comma 1, lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e *g*), individuando in particolare: la nuova Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, frutto dell'accorpamento tra la *ex* Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione e la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e la *ex* Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione la qualità e la standardizzazione delle procedure; la Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, a seguito dell'accorpamento tra la *ex* Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e la *ex* Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; la nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

L'articolo 4 del DPR n. 233 del 2007 è stato completamente sostituito ed individua le competenze della nuova Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, che assomma le competenze delle *ex* Direzioni generali sopra menzionate con esclusione delle competenze in materia di promozione ora attribuite dall'articolo 8, comma 1, alla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 5 di detto articolo prevede che la Direzione generale si articoli in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

L'articolo 5 del DPR n. 233 del 2007 è stato soppresso.

All'articolo 6 del DPR n. 233 del 2007 rubricato "Direzione generale per le antichità" sono state apportate alcune necessarie modifiche di coordinamento con l'articolo 8 istitutivo della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 5 prevede che la Direzione generale si articoli in tre uffici dirigenziali centrali di livello non generale, in due Istituti nazionali (Soprintendenza al museo nazionale preistorico ed etnografico "L.Pigorini" e Museo nazionale d'arte orientale) ed in due Istituti dotati di autonomia speciale

(Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma).

L'articolo 7 del DPR n. 233 del 2007 è stato completamente sostituito ed individua le competenze della nuova Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.

Al comma 5 è stata prevista l'articolazione della Direzione in cinque uffici dirigenziali centrali di livello non generale, in due Istituti nazionali (la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea e l'Istituto nazionale per la grafica), in un Istituto centrale (Istituto centrale per la demotnoantropologia) ed in quattro Istituti dotati di autonomia speciale (la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze).

La nuova formulazione dell'articolo 8 del DPR n. 233 del 2007 prevede l'istituzione della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale ed all'implementazione della conoscenza e della fruizione dello stesso da parte del pubblico. L'articolo enuclea le competenze della Direzione generale in materia di promozione della conoscenza, fruizione pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo agli istituti ed ai luoghi della cultura di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato, di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice, nel rispetto dei principi fissati in materia di valorizzazione dall'articolo 6 dello stesso Codice. Si segnalano in particolare le seguenti: promozione della conoscenza del patrimonio medesimo, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne integrate d'informazione, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e con gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali; promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio italiane e straniere, finalizzati all'organizzazione di mostre od esposizioni; indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale; supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione. Si è provveduto a delimitare l'ampiezza delle competenze trasversali in materia di valorizzazione del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, ribadendo, all'interno degli articoli relativi alle altre Direzioni generali

di settore, la prevalenza, in ogni caso, delle funzioni di tutela. Viene altresì disposto che l'attività di valorizzazione di competenza del Ministero debba svolgersi nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 6 prevede che la Direzione generale si articola in due uffici dirigenziali centrali di livello non generale. Negli articoli 6, comma 5, 7, comma 5, 9, comma 6, e 10, comma 7, sono state inserite disposizioni di raccordo con il presente articolo, al fine di evidenziare, relativamente agli Istituti dotati di autonomia speciale, agli Istituti centrali ed agli Istituti nazionali, dipendenti dalle competenti Direzioni generali, che, con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

All'articolo 9 del DPR n. 233 del 2007, rubricato "Direzione generale per gli archivi", sono state apportate alcune necessarie modifiche di coordinamento.

Al comma 6 il numero degli uffici dirigenziali centrali di livello non generale è stato rideterminato in tre unità. La Direzione generale, inoltre, si articola: nei quattro uffici periferici aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige; nell'Istituto centrale per gli archivi e nell'Archivio centrale dello Stato, istituto dotato di autonomia speciale.

L'articolo 10 del DPR n. 233 del 2007, ora rubricato "Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore", reca alcune necessarie modifiche di coordinamento.

Il comma 7 prevede che la Direzione generale si articoli in tre uffici dirigenziali centrali di livello non generale, in due istituti centrali (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ed Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi) ed in tre istituti dotati di autonomia speciale (Biblioteca nazionale centrale di Roma, Biblioteca nazionale centrale di Firenze e Centro per il libro e la lettura).

L'articolo 11 del DPR n. 233 del 2007 rubricato "Direzione generale per il cinema" è stato integrato con una disposizione (comma 2, lettera *c-bis*) in materia di vigilanza su Cinecittà Holding s.p.a.. Il comma 5 prevede l'articolazione della Direzione generale in tre uffici dirigenziali centrali di livello non generale.

Agli articoli 12, 13 e 14 del DPR n. 233 del 2007 non sono state apportate modifiche sostanziali.

All'articolo 15 del DPR n. 233 del 2007, concernente gli Istituti centrali, gli Istituti nazionali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, è stato inserito il comma 1-*bis*), con l'individuazione degli Istituti nazionali ed è stato soppresso il comma 2, in quanto recante disposizioni transitorie in ordine all'organizzazione di tali Istituti non più necessarie. Il comma 4 è stato riformulato prevedendo l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge n. 400 del 1998, e

dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per l'individuazione dei predetti istituti nonché degli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

Il successivo comma 5 è stato sostituito, prevedendo che l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale siano definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. In via transitoria è stato altresì previsto che per tutti i suddetti istituti continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei citati regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.

Il comma 6 è stato sostituito al fine di individuare i titolari degli uffici dirigenziali centrali di livello generale competenti al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale di direzione degli Istituti individuati dallo stesso articolo.

L'articolo 17 del DPR n. 233 del 2007 è stato in parte riformulato chiarendo meglio e rivedendo alcune competenze dei Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici, anche alla luce delle modifiche apportate al Codice dei beni culturali e del paesaggio dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62. In particolare al comma 3 sono state aggiunte:

- la lettera *e-bis*) che attribuisce ai medesimi Direttori regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di rimozione e di demolizione dei beni culturali, di spostamento dei beni culturali mobili, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, previsti dall'articolo 21, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Codice;
- la lettera *o-bis*) che prevede l'adozione da parte dei direttori regionali, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, della dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;
- la lettera *o-ter*) che attribuisce ai direttori regionali la competenza a provvedere, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice;
- la lettera *o-quater*) secondo cui i direttori regionali sono competenti a stipulare l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice.

Al comma 6 è stata prevista la rimodulazione degli uffici dirigenziali di livello non generale delle Direzioni regionali di seguito elencate, rimanendo invariati gli uffici dirigenziali di livello non generale delle altre Direzioni regionali:

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania: 9 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna: 12 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio: 11 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia: 9 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte: 7 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna: 6 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana: 14 uffici.

L'articolo 18 del DPR n. 233 del 2007 è stato in parte riformulato chiarendo meglio e rivedendo alcune competenze spettanti alle Soprintendenze di settore. In particolare al comma 1:

- la lettera *a)* prevede che le Soprintendenze svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;
- la lettera *c)* stabilisce che le Soprintendenze dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
- la lettera *f)* attribuisce alle Soprintendenze la competenza ad amministrare e controllare i beni dati loro in consegna, e ad eseguire sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi manutentivi;
- la lettera *h)* prevede che le Soprintendenze istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-*bis* del Codice.

Articolo 2 - reca norme finali ed una serie di abrogazioni. In particolare il comma 1 definisce la situazione del Centro per il libro e della lettura, Istituto per il quale già con il DPR n. 233 del 2007, al fine di garantire l'invarianza della spesa, si era proceduto alla necessaria compensazione per il trattamento economico da dirigente di prima fascia, di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, del Direttore dell'Istituto medesimo. Si dispone ora che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge n. 400 del 1988 siano disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto.

Il comma 2 reca disposizioni volte ad assicurare l'adozione del decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria, individuando sin d'ora alcune fondamentali disposizioni al riguardo.

Il comma 4, infine, apporta alcune necessarie modifiche di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali".

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nell'ultima tabella sono evidenziati i risparmi di spesa derivanti dal riassetto organizzativo operato.

L'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che le Amministrazioni dello Stato provvedano a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti indicando i criteri e le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo.

In particolare l'articolo 74, comma 1, lettera *a*), dispone la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. Le relative dotazioni organiche sono corrispondentemente ridotte. A tal fine le Amministrazioni adottano misure volte:

- alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
- all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quello di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

L'articolo 74, comma 4, del citato decreto legge n. 112 del 2008, prevede poi che ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a*), in materia di riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale, possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

Al riguardo si evidenzia che il Ministero per i beni e le attività culturali, con il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, emanato a norma del suddetto articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 ed oggetto di modifica da parte del presente schema di regolamento, aveva già proceduto alle riduzioni degli assetti organizzativi del Ministero medesimo e quindi, secondo quanto disposto dalla citata norma, può computare in questo regolamento le riduzioni già operate.

Personale dirigenziale

Per il personale dirigenziale si è proceduto come segue:

- A. la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e della relativa dotazione organica deve essere pari a tre (da 32 a 29), considerato che con il precedente D.P.R. n. 233 del 2007 era già stata operata una riduzione di tre uffici e di corrispondenti 3 unità organiche (da 35 a 32);
- B. la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e la relativa

dotazione organica deve essere pari a ventidue (da 216 a 194), considerato che con il precedente D.P.R. n. 233 del 2007 era già stata operata una riduzione di dodici uffici e corrispondenti dodici unità organiche (da 228 a 216).

In tali termini è stata rideterminata la dotazione organica della dirigenza nella nuova tabella A, allegata al presente regolamento.

Il seguente prospetto illustra le riduzioni operate nella dotazione organica della dirigenza dal DPR n. 233 del 2007 e quelle che saranno operate a seguito del presente provvedimento:

dotazione organica dirigenti	dotazione organica ex DPCM 12 ottobre 2005 (tabella A) e DPCM 4 maggio 2007 tabella 1	riduzioni operate con il DPR n. 233 del 2007	dotazione organica prevista dal DPR 233/2007 (tabella A)	riduzione prevista art. 74 d.lgs 112/08: 20% prima fascia e 15% seconda fascia	riduzioni di organico effettuate ai sensi del DPR 233/2007 che possono essere computate per la nuova riduzione	ulteriore riduzione da operare	dotazione organica ridefinita ai sensi art. 74 del DL 112/2008
prima fascia	35	3	32	6	3	3	29
seconda fascia	228 ¹	12	216	34	12	22	194

Si allegano, inoltre, due prospetti riepilogativi della dotazione organica della dirigenza di prima e di seconda fascia con l'indicazione delle riduzioni operate dal presente provvedimento (Allegati 1 e 2).

La riduzione degli uffici dirigenziali generali comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi **€. 625.122,69** così determinato:

Costo unitario annuo lordo € 208.374,23 per n. 3 unità = € 625.122,69

La riduzione degli uffici dirigenziali non generali comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi **€. 2.208.538,20** così determinato:

Costo unitario annuo lordo € 100.388,10 per n. 22 unità = € 2.208.538,20.

Un ulteriore importante elemento conoscitivo che aumenta il valore delle riduzioni apportate nel numero degli uffici dirigenziali non generali riguarda la tipologia degli uffici soppressi. Infatti si è cercato anzitutto di ridurre gli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale con competenze attinenti alle attività logistiche e strumentali, anche in coerenza con la contestuale riconduzione ad una

¹ Il DPCM 12 ottobre 2005 prevedeva una dotazione organica di 229 unità. Una unità dirigenziale è stata successivamente trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 4 maggio 2007 (tabella 1), a seguito del passaggio delle competenze in materia di sport disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lett. a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233.

sola struttura dirigenziale generale centrale di tutte le competenze per lo svolgimento delle medesime funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Personale non dirigenziale

Con riferimento alla **riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale** previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera c), si è provveduto ad operare la riduzione di spesa in ragione della quale è configurabile un risparmio di **€ 77.269.305,00**.

La rideterminazione degli organici ha comportato una complessa e difficile analisi della situazione attuale del personale, al fine di individuare le modalità più opportune per bilanciare la necessità di contenimento della spesa con le reali esigenze del Ministero, la cui organizzazione settoriale e territoriale, assai frammentata e diffusa, comporta notevoli elementi di criticità nell'impostazione di un soddisfacente piano di riduzione che non incida pesantemente sulla funzionalità dei servizi erogati.

Nella rideterminazione si è operato come segue.

A - Calcolo degli organici

L'organico attuale è quello stabilito nel DPR n. 233/2007; prevede n. 23.044 unità di personale, articolate nelle diverse aree e professionalità, con una larga prevalenza di professionalità tecniche destinate alla tutela e alla conservazione del patrimonio e utilizzate nella gestione dei siti culturali (musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche). Tale organico è peraltro il risultato di una progressiva riduzione, pari al 13,56% dal 1997. Questo numero è stato incrementato con 500 unità di personale (100 di III area, 400 di II area) da assumere nel 2009 a seguito dell'autorizzazione a bandire concorsi e ad assumere i relativi vincitori stabilita nell'articolo 3, comma 107 e comma 108, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008). Visto il disposto del comma 109 dell'articolo 3 della suddetta legge finanziaria, in coerenza con la previsione delle assunzioni, intervenuta successivamente al DPR 233/2007, tale numero di unità deve essere considerato aggiuntivo rispetto alle 23.044 unità previste nell'organico dal DPR 233/2007.

Nelle more della rideterminazione, secondo il disposto del comma 5 dell'art. 74 del più volte citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, la dotazione organica è provvisoriamente individuata in misura pari ai posti coperti al 30 settembre 2008, che corrisponde ad un numero di 21.174 unità di personale. A tale numero si aggiungono le unità derivanti dalle procedure concorsuali e di mobilità avviate. Si tratta delle 500 unità riferite al concorso sopracitato e di n. 93 unità di personale, ex co.co.co, attualmente con contratto a tempo determinato, la cui stabilizzazione è prevista nell'articolo 1 comma 519 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).

La rideterminazione ha tenuto conto del personale in servizio, delle procedure di assunzione avviate, delle procedure concorsuali interne pure avviate: passaggio dall'area ex A all'area ex B1 per n. 700 unità di personale, e dall'area ex B all'area ex C1 per n. 460 unità di personale, autorizzato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.

Con riferimento specifico alla III Area, per poter rientrare nel parametro della riduzione del 10% non è stato però considerato l'organico necessario per la suddetta procedura avviata per il passaggio di 460 unità di personale dall'area ex B all'area ex C1. L'organico rideterminato è pari a 21.232 unità di personale con una riduzione di 2.312 unità rispetto al precedente organico.

B – Calcolo delle riduzioni

Il calcolo dei costi è stato effettuato secondo l'indicazione metodologica del Dipartimento della Funzione pubblica, applicando al numero di unità di ciascuna area funzionale il costo medio derivato dalla media delle retribuzioni della stessa area, calcolata in ragione del numero di personale nelle diverse posizioni retributive. Il costo del personale calcolato in base all'organico precedente è di € **772.607.906,00**. Il costo del personale derivante dalla rideterminazione è di € **695.338.601,00**.

In tali termini è stata rideterminata la dotazione organica del personale non dirigente nella nuova tabella B, allegata al presente regolamento.

Si allega un prospetto riepilogativo della dotazione organica del personale non dirigente con l'indicazione delle riduzioni operate dal presente provvedimento (Allegato 3).

Personale addetto a compiti logistico-strumentali e di supporto

In relazione all'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera b), del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si evidenzia che si è operata una consistente riduzione del personale addetto a compiti logistico-strumentali e di supporto.

L'Amministrazione sin dalla precedente riforma organizzativa ha operato riduzioni nel numero del personale non addetto alle missioni istituzionali. Il punto di partenza era però piuttosto critico, in ragione della grande diffusione territoriale degli uffici, alcuni anche molto piccoli, che tuttavia non è possibile sopprimere senza inficiare l'efficacia dell'attività istituzionale del Ministero in quanto essi svolgono nel territorio, per le rispettive competenze tecniche, un ruolo non sostituibile e non eliminabile.

La struttura organizzativa del Ministero è caratterizzata infatti da un numero molto elevato di uffici territoriali che esplicano le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale secondo le norme del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Si tratta delle Soprintendenze (archeologiche, architettoniche e paesaggistiche, per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico), di Archivi di Stato (uno in ciascuna provincia, oltre a numerose sedi staccate), di Biblioteche statali. Vi sono oltre quattrocento musei ed aree archeologiche aperti al pubblico, in ciascuno dei quali è necessario prevedere una struttura di gestione.

L'obiettivo di ridurre l'impiego del personale nelle attività di supporto è dunque molto impegnativo. L'Amministrazione, anche attraverso le varie riforme organizzative, ha affrontato il problema individuando meccanismi e strumenti che consentano di rispettare il disposto della norma.

Il punto di partenza è il dato desunto dal conto annuale 2006, che ha improntato il piano di riduzione connesso al D.P.R. n. 233/2007.

Il personale addetto alle attività di supporto risultava 8.236 unità, con un'incidenza del 36,1% sul totale del personale in servizio.

Il piano operativo prevedeva una riduzione dell'8% annuo, pari a 658 unità, da completare fino a raggiungere la percentuale del 15%.

Dai dati del conto annuale 2007 risulta un impiego di personale per attività di supporto pari al 32,7%, con una riduzione rispetto al dato del 2006.

La distribuzione del suddetto personale, pari a complessive 7.332 unità, risultava suddiviso nelle seguenti voci:

- Gestione delle risorse umane: 1.769 unità
- Sistemi informativi: 382 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 3.195 unità
- Servizi di affari generali, provveditorato e contabilità: 2.078 unità.

Va considerato che tale dato è migliore di quello previsto nel Piano operativo che indicava la riduzione del personale di supporto per il 2007 a 7.536 unità, con l'obiettivo del 33%.

Anno 2008

L'andamento nel 2008 ha continuato a mostrare un trend decrescente nel numero delle unità addette all'attività di supporto poiché nel corso dell'anno si è provveduto a ridurre ulteriormente le unità addette al supporto, attraverso parziali riorganizzazioni e interventi localizzati, che non hanno però consentito una riduzione massiva.

Nonostante il fatto che nel 2008 si sia attuata la riforma prevista nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007, il numero di tale personale è rimasto comunque molto elevato.

L'azione più incisiva è stata la avvenuta riqualificazione del personale appartenente all'ex area A che, in numero di 700 unità, ha completato il processo di riqualificazione e, in numero di 465 unità, è stato inquadrato nell'area ex B. Contemporaneamente all'inquadramento, 237 unità che in precedenza erano utilizzate per attività di supporto sono state utilizzate per attività istituzionali.

Nel 2008 non risulta il personale a tempo determinato in quanto all'inizio dell'anno si sono completate le assunzioni del personale ex giubilare e degli assistenti tecnici museali.

I risultati del 2008, anche se non ancora consolidati, confermano comunque la tendenza alla riduzione dell'incidenza, che passa dal 32,7% al 30%.

Nel calcolo del **personale dirigenziale adibito ad attività di supporto** sono state considerate integralmente le unità in servizio nell'Amministrazione centrale, in numero di **8**, nelle due Direzioni Generali che attualmente svolgono i compiti di supporto.

I sei dirigenti di seconda fascia dei Servizi che nelle Direzioni tecniche centrali svolgono anche attività di supporto sono stati calcolati in una percentuale pari al 50%, che determina un numero di **3** unità. Al numero dei dirigenti di seconda fascia degli Istituti centrali e degli uffici territoriali, pari a 146 unità, è stato applicato il coefficiente di impegno in attività di supporto pari al 10%, che produce un numero di unità pari a **15**, distribuito nelle diverse voci delle attività di supporto. I dirigenti di tali strutture, in particolare quelle territoriali, svolgono infatti missioni istituzionali negli archivi, nelle biblioteche pubbliche, nelle

soprintendenze, nei poli museali e negli istituti centrali.

Il personale che svolge attività di supporto a fine 2008 è di **6.622** unità, così suddiviso:

- Dirigenti di prima fascia: 2 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 24 unità
- Personale non dirigenziale: 6.595 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 1.570 unità
- Sistemi informativi: 340 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 2.784 unità
- Servizi di affari generali: 432 unità
- Provveditorato e contabilità: 1.468 unità.

Il calcolo del personale in servizio da considerare per valutare l'incidenza percentuale delle attività di supporto è stato svolto come segue:

- Dirigenti di 1^a fascia = 32
- Dirigenti di seconda fascia = 216
- Personale in servizio = 20.869 (di cui 5.481 di area ex C, 14.125 di area ex B e 1.015 di area ex A)
- Personale comandato = 500 (110 area ex C e 390 area ex B)
- Personale CCTPC = 300 (inclusi nell'area ex C)
- Personale a tempo determinato (co.co.co) = 93 (73 in area ex B e 20 in area ex A)

Il totale è di **21.762** unità.

Il personale comandato viene inserito sempre nei contesti di lavoro istituzionale e, anche quando si tratta di personale amministrativo, non svolge attività di supporto.

L'incidenza nel 2008 è dunque del **30%**.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2009

I dati suesposti mostrano una situazione ancora molto critica, assai lontana dal raggiungimento dell'obiettivo.

La tempistica prevista in occasione della precedente riforma (di cui al DPR 233/2007) è stata decisamente modificata dal disposto dell'articolo 74, comma 1, lettera b), del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nel corso del 2009 è quindi necessario provvedere ad una riduzione che assommi alle unità previste (n. 658) anche il 10% stabilito dalla più recente norma.

Nel complesso **occorre riallocare 1320 unità** di personale.

L'amministrazione deve quindi impegnarsi in un vasto e penetrante piano di riforma organizzativa degli uffici, al fine di ridurre di una misura tanto rilevante il personale addetto al supporto. Dall'analisi delle attività che assorbono il maggior numero di unità si evince un importante impegno nella gestione delle risorse umane (24% del totale del supporto), nei servizi manutentivi e logistici (42% del totale del supporto) e della gestione amministrativa (22% del totale del supporto).

Occorre quindi pianificare interventi radicali in queste aree di attività, operando a due livelli: la riorganizzazione dei servizi con l'accorpamento delle funzioni logistico-strumentali e l'innovazione degli strumenti e dell'organizzazione del lavoro.

Per il primo profilo con la presente riforma è stata operata la già citata riduzione delle strutture dirigenziali generali centrali con funzioni logistico-strumentali e di supporto trasversale, con la contestuale riduzione delle strutture dirigenziali non generali.

Tale riduzione comporta i seguenti benefici economici:

- riduzione di una struttura dirigenziale generale: costo unitario annuo lordo € 208.374,23 per n. 1 unità = **€ 208.374,23**;
- riduzione di due strutture dirigenziali non generali: costo unitario annuo lordo € 100.388,10 per n. 2 unità = **€ 200.776,19**.

Per il secondo profilo è stata prevista una massiccia implementazione di sistemi e strumenti tecnologici per migliorare l'efficienza e ridurre l'impiego del personale. Le misure adottate sono funzionali anche ad altre finalità, come la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e come la riduzione dei costi per il funzionamento.

Il Ministero ha avviato infatti un vasto programma di innovazione, "ICT Cultura" che è volto principalmente all'attuazione delle direttive di *e-governement*, attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione.

Gli strumenti posti in essere sono legati alla posta elettronica, al protocollo informatico e connessa gestione documentale, all'informatizzazione dei procedimenti amministrativi, alla condivisione di informazioni e alla fornitura di servizi di back office in rete a tutti gli uffici territoriali attraverso l'utilizzo del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

Si tratta della centralizzazione di servizi come la gestione da remoto del personale attraverso sistemi informatici in rete, la gestione e manutenzione centralizzata di applicativi, la gestione centralizzata di contrattualistica legata al funzionamento (spese di fonia, spese rete trasmissiva, spese per comunicazione) oltre alle spese per la formazione e l'aggiornamento del personale medesimo.

Si tratta anche di introdurre nuove modalità organizzative nella gestione dei procedimenti amministrativi attraverso la loro reingegnerizzazione e la liberazione di ulteriori risorse di personale da destinare ad attività istituzionali. A tal fine il Ministero ha avviato e sta completando numerosi progetti di innovazione organizzativa e tecnologica.

Entro il 2009 la maggior parte di tali progetti entrerà a regime.

In particolare nel 2009 entrerà a regime il sistema di gestione da remoto del personale, dalle presenze al compenso accessorio, il che consente di liberare risorse che negli uffici territoriali svolgono tale funzione.

E' in corso di redazione il progetto per la costituzione di centri operativi interregionali che, in collegamento con l'amministrazione centrale, gestiranno i procedimenti particolarmente complessi, come quelli relativi alle liquidazioni dei trattamenti di quiescenza.

E' anche in corso la reingegnerizzazione del SIAP, Sistema Informativo Automatizzato del Personale, che consentirà di eliminare alcune fasi dei procedimenti connessi al personale, liberando soprattutto negli Uffici territoriali

risorse umane attualmente impegnate in quelle attività.

Complessivamente tali strumenti consentiranno di ridurre di **314 unità** il personale impegnato nella gestione del personale.

Per ridurre l'impiego di risorse umane nei servizi manutentivi e logistici l'amministrazione si impegna a diffondere sempre più il ricorso al mercato elettronico e a gestire unitariamente la contrattualistica afferente ai servizi. E' anche in esercizio il sistema informativo del patrimonio immobiliare in uso al Ministero, il che consente una adeguata programmazione degli interventi manutentivi e di gestione corrente.

In questa area nel 2009 è prevista una riduzione del personale di **557 unità**.

Nell'area delle attività amministrative infine si sottolinea anzitutto l'importanza del sopra menzionato intervento di riduzione a livello di prima fascia dirigenziale, con la soppressione della Direzione generale del bilancio, e a livello di seconda fascia dirigenziale, con la soppressione di due Servizi afferenti alla direzione medesima.

Si segnala inoltre che il maggior ruolo organizzativo riconosciuto alle direzioni regionali, nel cui ambito di competenza rientrano dal 2008 anche gli archivi e le biblioteche, determina certamente una gestione più organica e semplificata delle attività di programmazione e bilancio, contabili e amministrative.

In questa area sono previste riduzioni di personale addetto pari a **330 unità**.

Nell'area dei servizi informativi la riduzione è di **75 unità**, ottenuta attraverso la centralizzazione della gestione dei servizi di rete, l'assistenza sistemistica ed applicativa gestita unitariamente, l'utilizzo di servizi erogati nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, la gestione unificata della componente informatica dei siti web degli istituti territoriali, per i quali si prevede di ampliare la possibilità di hosting nel CED unificato centrale, dove già sono ospitati oltre 230 siti del Ministero (si tratta soprattutto di siti di comunicazione e di promozione culturale delle strutture che erogano i servizi al pubblico, musei, archivi, biblioteche).

La riduzione è stata programmata in misura ridotta per gli affari generali, che comprendono aree di attività di minore impatto numerico come il controllo (da 211 a 167), mentre il contenzioso, le relazioni con il pubblico e il supporto agli organi collegiali mantengono lo stesso numero di addetti, rispettivamente 52, 160 e 9 unità. Complessivamente negli affari generali si prevede una riduzione di **44 unità**.

Il piano di riduzione prevede a fine 2009 un numero di unità di personale addetto ai servizi logistico-strumentali e di supporto pari a **5.301 unità**, così suddiviso:

- Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 5.277 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 1.256 unità

- Sistemi informativi: 265 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 2.227 unità
- Servizi di affari generali: 389 unità
- Provveditorato e contabilità: 1.139 unità.

Il totale del personale sul quale verificare l'incidenza è di **22.237** unità così calcolato.

- Personale presente nel 2008: 21.762 unità a cui si aggiungono:
- Personale che accede al Ministero a seguito delle procedure concorsuali avviate: 500 unità (400 unità in II area e 100 unità in III area);
- Personale che viene stabilizzato dal 1° gennaio 2009 (ex co.co.co): 93 unità (di cui 73 in II area e 20 in III area). Questo numero però si porta contestualmente in diminuzione alla voce "altro personale".

Si sottraggono dal totale n. 2 dirigenti di I^ fascia e n. 22 dirigenti di 2^ fascia (riduzione operata nel contesto della nuova organizzazione).

L'incidenza nel 2009 è dunque del **24%**.

L'abbattimento rispetto alla precedente incidenza è dunque ampiamente superiore al 10% prescritto dall'art. 74, comma 1, lettera b).

Il personale precedentemente utilizzato nelle suddette attività, soprattutto nelle strutture territoriali, sarà impiegato nello svolgimento delle funzioni istituzionali di tutela, valorizzazione e ricerca, nell'ambito delle rispettive missioni come risulta dall'Allegato 5.

Per raggiungere l'obiettivo del 15% di incidenza massima però il processo di riduzione deve continuare anche negli anni futuri, con un programma continuo e intenso, che vede interventi decisivi sempre nelle tre aree della gestione del personale, dei servizi manutentivi e logistici, dei servizi amministrativi.

La riduzione annua, sempre pari a 658 unità, si prevede percentualmente più elevata nell'area II e soprattutto nell'area I.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2010

Il processo di riordino organizzativo, avviato nel 2009, produce effetti positivi anche negli anni successivi, tenuto conto di due fattori importanti:

- a) Il ridisegno della rete territoriale con la sempre maggiore integrazione delle funzioni di supporto nelle direzioni regionali, liberando gli Istituti settoriali (soprintendenze, archivi e biblioteche) da incombenze gestionali relative soprattutto alla gestione del personale, alla gestione amministrativa e alla gestione dei servizi manutentivi e logistici;
- b) Il presidio delle innovazioni tecnologiche introdotte nel 2009, l'implementazione di maggiori servizi on line, la maggiore produttività del personale anche a seguito del completamento dei processi di riqualificazione e, in parte, al ricambio generazionale.

Anche nel 2010 le riduzioni più significative, per un totale di 658 unità, si ottengono nell'area della gestione del personale (-154 unità), nell'area dei servizi manutentivi e logistici (- 309 unità), nell'area della gestione amministrativa (- 173

unità). E' minore la riduzione nei servizi relativi ai sistemi informativi (- 20 unità) mentre resta praticamente invariato il numero degli addetti agli affari generali (- 2 unità).

Il piano di riduzione prevede a fine 2010 un numero di unità di personale addetto ai servizi logistico-strumentali e di supporto pari a **4.643 unità**, così suddiviso:

- Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 4.619 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 1.102 unità
- Sistemi informativi: 245 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 1.919 unità
- Servizi di affari generali: 386 unità
- Provveditorato e contabilità: 967 unità.

L'incidenza percentuale su un totale del personale di 22.237 è del **21%**. Percentualmente la riduzione maggiore si verifica nella I Area.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2011

Nel corso del 2011 è programmato un consistente svuotamento della 1^a area, sia a causa dei collocamenti a riposo sia per l'avvio del secondo processo di passaggio dalla I alla II area che si prevede di realizzare.

Le possibilità di assunzioni che verranno concesse saranno tutte utilizzate per rafforzare il personale impiegato nelle attività istituzionali, soprattutto il personale tecnico della III area, in particolare architetti e archeologi, impegnati nella tutela paesaggistica. E' programmato anche un consistente numero di passaggi orizzontali, da profili amministrativi di supporto a profili tecnici, in quanto nell'attuale organico del Ministero si sono registrati, nel tempo, utilizzazioni di personale tecnico anche in compiti di supporto.

L'attivazione della mobilità interistituzionale, previa autorizzazione nei limiti degli organici, sarà orientata esclusivamente a personale tecnico-scientifico, oppure a professionalità amministrative da utilizzare nei procedimenti istituzionali. Un'area da implementare attraverso tutte le leve disponibili (assunzioni, riqualificazioni, riallocazioni) è quella dell'assistenza alla vigilanza e ai servizi al pubblico.

Il personale impiegato nel supporto viene contestualmente ridotto attraverso l'uso sempre più massiccio di procedure automatizzate e attraverso la razionalizzazione amministrativa, nell'amministrazione centrale e nelle sedi territoriali.

Si riduce il numero degli addetti al controllo, attraverso l'entrata a regime del sistema informatizzato per il controllo di gestione.

Anche nel 2011 le riduzioni più significative, per un totale di 658 unità, si ottengono nell'area della gestione del personale (-152 unità), nell'area dei servizi manutentivi e logistici (- 311 unità), nell'area della gestione amministrativa (- 127 unità). E' minore la riduzione nei servizi relativi ai sistemi informativi (- 33 unità). Si riduce anche il numero degli addetti agli affari generali (- 34 unità).

Il piano di riduzione prevede a fine 2011 un numero di unità di personale

adetto ai servizi logistico-strumentali e di supporto pari a **3.985 unità**, così ripartite:

- Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 4.619 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 950 unità
- Sistemi informativi: 212 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 1.607 unità
- Servizi di affari generali: 352 unità
- Provveditorato e contabilità: 839 unità.

L'incidenza percentuale su un totale del personale di 22.237 è del **18%**.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2012

Nel 2012 si completa lo svuotamento della I Area e si raggiunge il riassorbimento delle eccedenze del personale addetto alle attività di supporto.

Si prevede altresì la completa reingegnerizzazione dei procedimenti legati alle attività di supporto: gestione del personale, gestione degli acquisti e degli immobili, gestione del bilancio e della contabilità, informatica di servizio.

Dal punto di vista organizzativo si prevede l'entrata a regime di sistemi territoriali di gestione di uffici istituzionali, come ad esempio i poli archivistici e i poli bibliotecari che, concentrando in organismi di coordinamento a valenza interprovinciale le competenze delle attività di supporto, permettono di ridurre gli uffici amministrativi e del personale nelle sedi minori, soprattutto quelle archivistiche.

Le riduzioni da apportare ammontano a 658 unità, così suddivise: area della gestione del personale (-130 unità), nell'area dei servizi manutentivi e logistici (-389 unità), nell'area della gestione amministrativa (-110 unità). E' minore la riduzione nei servizi relativi ai sistemi informativi (-29 unità). Resta invariato il numero degli addetti agli affari generali.

Il piano di riduzione prevede a fine 2012 la riallocazione di 659 unità, che riducono conseguentemente a 3.326 il numero degli addetti ai servizi logistico-strumentali e di supporto, così ripartiti:

- Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 3.302 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 8.220 unità
- Sistemi informativi: 183 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 1.218 unità
- Servizi di affari generali: 352 unità
- Provveditorato e contabilità: 729 unità.

L'incidenza percentuale su un totale del personale di 22.237 è del **15%**.

Si raggiunge pertanto l'obiettivo prefissato.

Calcolo dei risparmi

I risparmi complessivi conseguenti alla riorganizzazione del Ministero sono determinati in misura prevalente dalla riduzione dei costi per il personale, sia dirigenziale che appartenente alle aree funzionali. Occorre altresì considerare anche le economie derivanti dalla riduzione della spesa strumentale e di funzionamento conseguente alle modifiche organizzative previste sia a livello centrale che a livello periferico, comprendenti accorpamenti di funzioni omogenee, in particolare per quanto attiene le attività strumentali di supporto e logistiche, e l'eliminazione di duplicazioni di strutture e compiti.

La tabella proposta (Allegato 4) evidenzia i dati, ripartiti per missioni, programmi e capitoli, delle risorse assegnate per il 2008 alle voci "forniture e servizi" che, confrontate con il dato analogo di previsione per l'esercizio finanziario 2009, attesta un risparmio di spesa in punti percentuali dell' 8,79%, pari ad **€ 4.553.134,00**.

Si riporta di seguito la tabella con le voci analitiche relative al risparmio della spesa in ragione della puntuale applicazione delle disposizioni di legge e derivanti dagli interventi di razionalizzazione delle strutture organizzative per ciascuna misura, unitamente all'importo complessivo della riduzione apportata.

Si dettagliano i risparmi per l'anno 2009 e a regime.

In particolare per l'anno 2009 si è proceduto come segue:

- si considerano integralmente i risparmi dovuti alla riduzione di 3 posti di funzione dirigenziale generale, in quanto a partire dal 1° luglio 2009 sono collocati a riposo altrettanti dirigenti generali di 1^ fascia. Il periodo di risparmio considerato è di 6 mesi, pari al 50% del risparmio a regime.
- I risparmi derivanti dalla riduzione dei posti di funzione dirigenziale di 2^ fascia si considerano per 5 mesi, con decorrenza dal 1° agosto 2009, data in cui sarà entrato in vigore il nuovo DPR e conseguente DM di organizzazione di 2^ fascia. Il valore è di 5/12 del risparmio a regime.
- I risparmi derivanti dalla riduzione del 10% del personale non dirigenziale si considerano analogamente a decorrere dal 1° agosto 2009 (5/12 del risparmio a regime).
- I risparmi per la riduzione delle spese strumentali e logistiche si calcolano analogamente a partire dal 1 agosto 2009.

Disposizione	Risparmi 2009 (€)	Risparmi a regime (€)
Articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (riduzione dei dirigenti di I fascia)	312.561,34	625.122,69
Articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (riduzione dei dirigenti di II fascia)	920.224,25	2.208.538,20
Articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (riduzione dotazioni organiche)	32.195543,75	77.269.305,00
Risparmi per riduzione di forniture e servizi	1.897.139,00	4.553.134,00
TOTALE RISPARMI	35.325.468,34	84.656.099,89

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 è stato emanato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

L'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che le Amministrazioni dello Stato provvedano a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti indicando i criteri e le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo. In particolare le amministrazioni devono adottare misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

In linea con le citate disposizioni e sulla base dei suddetti criteri, si è provveduto, pertanto, a predisporre il presente schema di regolamento di modifica del suddetto D.P.R. n. 233 del 2007 che, come specificato nella relazione tecnico-finanziaria che lo accompagna, provvede alla diminuzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale ed alla conseguente riduzione delle relative dotazioni organiche, rispettivamente, da 32 a 29 unità e da 216 a 194 unità.

Si è provveduto in particolare, secondo criteri di omogeneità e funzionalità, alla concentrazione delle funzioni istituzionali e di supporto e conseguentemente all'accorpamento di alcune strutture dirigenziali di livello generale e non.

Con riferimento, poi, alle disposizioni previste dal citato articolo 74, comma 1, lettere *b*) e *c*), si è provveduto alla riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto, ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, come specificato nella relazione tecnico-finanziaria.

Lo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 dicembre 2008 e su detto schema hanno espresso il parere il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo e del 6 aprile 2009, la Commissione VII del Senato della Repubblica nella seduta del 20 maggio 2009 e la Commissione I della Camera dei deputati nella seduta del 27 maggio 2009.

Nel testo che si propone all'esame del Consiglio dei Ministri sono state recepite integralmente le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, e si è tenuto conto in larga parte delle indicazioni delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica.

Preliminarmente si fornisce una disamina delle modifiche apportate allo schema di regolamento originario a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Osservazioni del Consiglio di Stato (riprese, in parte, anche dalle Commissioni parlamentari)

1. Base di calcolo per le percentuali di riduzione degli uffici di livello generale e di quelli di livello non generale in applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2008, n. 133.

Le riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, previste dal citato articolo 74, sono state operate utilizzando, come base di calcolo, l'assetto organizzativo vigente determinato a seguito delle riduzioni già operate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto corretto l'operato di questa Amministrazione.

Sul punto il Consiglio di Stato nel parere definitivo ha preso atto della linea seguita da questo Dicastero.

Anche la VII Commissione del Senato della Repubblica, nel parere reso nella seduta del 20 maggio 2009 (punto 10), ha condiviso il metodo di calcolo adottato.

2. Esigenza di una revisione delle competenze della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni e di non chiare delimitazioni di confine con le competenze delle altre Direzioni generali di settore.

Sono state riformulate le disposizioni normative sotto elencate nell'ottica di delimitare l'ampiezza delle competenze trasversali in materia di valorizzazione del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e di ribadire ulteriormente la prevalenza delle funzioni di tutela.

- **Articolo 8, comma 3.** Nella nuova formulazione la disposizione prevede che l'attività di valorizzazione di competenza del Ministero sia svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio

culturale e non, come nel testo originario, in conformità “alle direttive e alle determinazioni” del Direttore stesso.

- **Articolo 6, comma 2, lettera c); articolo 7, comma 2, lettera e); articolo 9, comma 2, lettera c); articolo 10, comma 2, lettera c).** Tali disposizioni sono state riformulate prevedendo che i competenti Direttori generali autorizzino il prestito dei beni di rispettiva competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

- **Articolo 6, comma 2, lettera g); articolo 7, comma 2, lettera g); articolo 9, comma 2, lettera l); articolo 10, comma 2, lettera f).** Anche tali disposizioni sono state riformulate prevedendo che i competenti Direttori generali dichiarino, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni e di ogni altra iniziativa a carattere culturale relative ai beni di rispettiva competenza anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

- **Art. 8, comma 2, lettera o).** Sempre nell'ottica di una migliore definizione delle competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, si è proceduto ad attribuire alla sola Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale le competenze in materia di acquisti di cose o beni, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Tale modifica è motivata dalla circostanza che dette funzioni sono esercitate esclusivamente nell'ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale. Sono state pertanto eliminate le disposizioni che nel testo originario erano contenute negli articoli 6, comma 2, lettera o), 7, comma 2, lettera h), 9, comma 2, lettera q), e 10, comma 2, lettera p), con riguardo alle altre Direzioni generali di settore.

- **Articolo 8, comma 2, lettera p).** Per quanto concerne le disposizioni in materia di concessione della cosiddetta garanzia di Stato per mostre di elevato valore scientifico, che nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 18 dicembre 2008 erano contenute negli articoli 6, comma 2, lettera d), 7, comma 2, lettera f), 9, comma 2, lettera d) e 10, comma 2, lettera d), tenuto altresì conto delle osservazioni formulate sul punto dalla I Commissione della Camera dei deputati (lettera m)), è emersa l'esigenza di riformulare tali previsioni normative attribuendo la competenza in materia alla sola Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, in ragione della natura trasversale ed onnicomprensiva della funzione.

3. Ambito di operatività dei decreti ministeriali “di natura non regolamentare” relativi agli istituti centrali ed agli istituti dotati di autonomia speciale. (Osservazione ripresa anche dalla VII Commissione del Senato della Repubblica (punto 11).

Al riguardo, si è provveduto a riformulare i **commi 4 e 5 dell'articolo 15 e l'articolo 2, comma 1** dello schema di regolamento.

In particolare, per quanto concerne il **comma 4**, è stato previsto che con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge n. 400 del 1988, sono individuati gli istituti di cui al medesimo articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

Nel successivo **comma 5** è stato previsto che l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale, sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. In via transitoria è stato altresì previsto che per tutti i suddetti istituti continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei citati regolamenti, l'attuale disciplina.

Analogamente è stato riformulato anche l'articolo 2, comma 1, dello schema di regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Centro per il libro e la lettura. Sul punto, è stato altresì riformulato il primo periodo del comma 1 secondo le indicazioni fornite dalla I Commissione della Camera dei deputati (lettera *i*)).

Inoltre, per aderire alla richiesta della I Commissione della Camera dei deputati (lettera *h*)) in ordine all'opportunità di individuare la denominazione degli Istituti nazionali, è stato aggiunto il comma 1-*bis* all'articolo 15 che individua i seguenti Istituti nazionali: a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico “L. Pigorini”; b) il Museo nazionale d'arte orientale; c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; d) l'Istituto nazionale per la grafica.

4. Ulteriori considerazioni svolte dal Consiglio di Stato in ordine alla formulazione di alcuni articoli.

- **Articolo 7, comma 2, lettera *p***). Relativamente alla dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, concernente i beni paesaggistici che insistono su un territorio appartenente a più regioni, è stata inserita un' apposita disposizione che demanda la competenza in materia al Direttore generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, sentiti i Direttori regionali competenti.

- **Articolo 1, comma 2, secondo periodo**. Si è provveduto ad inserire nuovamente il periodo originariamente soppresso. Inoltre, al fine di individuare

con maggiore chiarezza le competenze del Segretario generale, si è provveduto a sopprimere il **comma 4 dell'articolo 2** e a riformulare l'**articolo 2, comma 2, lettera n)**.

- **Articolo 8, comma 2, lettera f)**. E' stato inserito il riferimento agli articoli 112 e 115 del Codice, per quanto attiene alla valorizzazione ed alle disposizioni applicative in materia di offerta integrata dei servizi per il pubblico.

Osservazioni della VII Commissione del Senato della Repubblica

- **Punto 1. Articolo 2, comma 5.** E' stata eliminata la previsione in ordine alle competenze sui piani gestionali, in considerazione delle funzioni di coordinamento svolte dalla figura amministrativa del Segretario Generale.

- **Punto 2. Necessità di integrare la denominazione della Direzione generale per l'innovazione, il bilancio e il personale con l'indicazione delle competenze in materia di organizzazione e di affari generali.**

L'integrazione è stata apportata.

- **Punto 3. Osservazioni circa l'istituzione della nuova Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.**

La creazione della suddetta Direzione generale, derivante dalla fusione delle due precedenti Direzioni generali, in ossequio ai criteri di concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali fissati dal citato articolo 74 del richiamato decreto legge n. 112 del 2008 per la riduzione degli assetti organizzativi, ha inevitabilmente comportato l'implementazione delle competenze in capo ad un'unica struttura. A fronte di tale inevitabile conseguenza, laddove possibile, si è proceduto al riordino delle competenze medesime ed all'attribuzione di alcune di esse, con particolare riguardo alle funzioni di tutela, alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Infatti, in considerazione delle modificazioni apportate al Codice dei beni culturali e del paesaggio dai decreti legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo 2008 e della concreta esperienza maturata nella fase di attuazione delle disposizioni del Codice stesso, alcune delle competenze connesse ai profili di tutela che erano prima demandate ai Direttori generali di settore sono state attribuite ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici. Si tratta in particolare della competenza al rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di rimozione e di demolizione dei beni culturali, di spostamento dei beni culturali mobili, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, previsti dall'articolo 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Codice; dell'adozione, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, della dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice; della competenza a provvedere, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e

su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice; della competenza a stipulare l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice. Risulta pertanto garantito, ed anzi rafforzato, l'impegno del Ministero su tutto il territorio nazionale in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Inoltre la nuova Direzione generale svolgerà con pienezza di poteri le funzioni in materia di promozione dell'architettura e dell'arte contemporanee precedentemente già previste dall'articolo 7, comma 2, lettere *n*), *o*), *p*) *q*), *r*), *s*), *t*), *u*) e *v*) dell'originario DPR n. 233 del 2007.

- Punto 4. Rilevata sperequazione della struttura organizzativa per la circostanza che la Direzione generale per le antichità sarebbe l'unica a mantenere la sua specificità.

Tale specificità è pienamente giustificata sia per la peculiarità delle funzioni ad essa assegnate sia per l'unicità del patrimonio archeologico italiano, uno dei più importanti nel mondo.

- Punto 5. Esigenza di eliminare la dipendenza funzionale degli Istituti nazionali, degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Sono state riformulate le disposizioni che sancivano, per la materia della valorizzazione del patrimonio culturale, detta dipendenza, prevedendo la conferma delle competenze specificatamente attribuite alla suddetta Direzione generale.

- Punto 5. Sollecito all'amministrazione di affidare alla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale la vigilanza sulla fondazione MAXXI e l'esercizio dei diritti dell'azionista sulla Ales S.p.A..

E' stata attribuita alla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale la vigilanza sull'istituenda fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti e del XXI secolo e l'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla Ales S.p.A., alla luce delle disposizioni recate, rispettivamente dagli articoli 25 e 26 del disegno di legge A.S. n. 1082 – B approvato, in via definitiva, in quarta lettura dal Senato della Repubblica il 26 maggio 2009.

- Punto 5. Riduzione degli uffici dirigenziali di seconda fascia della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

E' stato ridotto di una unità il numero degli uffici dirigenziali di seconda fascia in cui si articola la nuova Direzione generale.

- Punto 6. Richiesta di una più marcata autonomia delle biblioteche statali e degli archivi dalle Direzioni regionali e di una più puntuale definizione dei rispettivi compiti.

Il principio del rispetto dell'autonomia scientifica di tali uffici periferici è già espressamente sancito dall'articolo 17, comma 1, del vigente D.P.R. n. 233 del 2007, pertanto nulla è stato variato al riguardo.

Per quanto riguarda i compiti di detti uffici, la loro individuazione non è facilmente enucleabile in quanto contenuta in una serie di disposizioni normative previste sia dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sia da altre specifiche normative di settore e comunque occorre tener presente che, a differenza delle soprintendenze, le biblioteche non svolgono funzioni di tutela sul patrimonio librario privato in quanto attribuite alle Regioni sin dal 1972 per effetto del DPR. n. 3 dello stesso anno.

- Punto 7. Incongruenza del permanere nella regione Toscana del modello organizzativo di soprintendenza con competenze miste.

Il permanere di tale modello organizzativo è il frutto di una sperimentazione in atto, al fine di poter pienamente valutare l'efficacia sul territorio di tale scelta organizzativa.

- Punto 8. Opportunità di limitare i poteri di direzione e di gestione delle risorse umane dei Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici, in un'ottica di maggiore decentramento ed in linea con le disposizioni del Codice.

Il Direttore regionale dirige un ufficio dirigenziale di livello generale e, a tal fine, esercita i poteri di direzione, coordinamento e controllo previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ferme restando le competenze dei dirigenti titolari degli uffici dirigenziali presenti nella Regione, in materia di direzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli stessi uffici.

Inoltre, ai medesimi Direttori, come già detto sopra, sono state affidate dallo schema di regolamento in esame una serie di funzioni in materia di tutela, in linea con le disposizioni del Codice, realizzando così l'auspicato decentramento.

- Punto 8. Necessità di limitare le funzioni di stazione appaltante delle Direzioni regionali ai soli interventi conservativi che superino la soglia comunitaria.

Le competenze in materia di stazione appaltante sono riservate ai Direttori regionali, anche al fine di non gravare i soprintendenti di settore di tali incombenze prettamente amministrative.

Tuttavia, al fine di snellire, ove possibile, le relative procedure, lo schema di regolamento in esame prevede, all'art. 18, comma 1, lettera f), l'attribuzione ai soprintendenti di settore delle funzioni di amministrazione e controllo dei beni dati loro in consegna, ed anche dei relativi interventi conservativi sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia.

- Punto 9. Indicazione dei riferimenti normativi relativi all'attività di vigilanza esercitata dalla Direzione generale per il cinema su Cinecittà Holding S.p.A..

I riferimenti normativi sono stati inseriti all'articolo 11, comma 2, lettera *c-bis*).

- Punto 12. Opportunità di includere, fra le competenze della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, la tenuta di un elenco degli specializzati tecnici cui poter ricorrere per contratti di natura privata o in concessione in una prospettiva di maggiore trasparenza.

All'articolo 4, comma 2, è stata inserita la lettera *t*) che prevede che la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale curi la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore.

Considerata la specificità del settore, all'articolo 6, comma 2, è stata inserita la lettera *q-bis*), che prevede che il Direttore generale per le antichità curi la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

- Punto 13. Richiamo delle competenze in materia di servizi educativi.

All'articolo 8, comma 2, è stata inserita la lettera *q*), che prevede che il Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale curi il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità.

Difatti, trattandosi di materia relativa alla comunicazione e alla promozione del patrimonio culturale, la competenza è stata attribuita, in linea con il nuovo assetto delineato dallo schema di regolamento in esame, al Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e non come richiesto dalla VII Commissione del Senato della Repubblica al Direttore generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.

- Punto 14. Disciplina del trattamento economico del Direttore del Servizio di controllo interno.

Detta disciplina è stata prevista unicamente all'interno dell'articolo 2, comma 4, lettera *d*), dello schema di regolamento, relativamente alle modifiche dell'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

- Punto 15. Riequilibrio delle dotazioni organiche del personale delle diverse aree.

All'articolo 2 dello schema di regolamento è stata inserita un'apposita disposizione, il comma 5, che prevede che le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero siano rideterminate, ad invarianza di spesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I Commissione della Camera dei deputati

- Lettera a). Opportunità di procedere ad una rivisitazione degli uffici dirigenziali centrali che svolgono funzioni amministrative implementando le attività di verifica e gli uffici periferici che svolgono sul territorio attività di tutela.

Sono state ridotte di una unità dirigenziale con funzioni amministrative il Segretariato generale e di una ulteriore unità, anch'essa con funzioni amministrative, che si aggiunge alla riduzione effettuata sulla base della proposta formulata dalla VII Commissione Senato (punto 5), la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Conseguentemente sono state implementate di una unità dirigenziale le risorse dirigenziali del Segretariato generale per lo svolgimento di funzioni ispettive e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggisti della Campania (da otto a nove) per lo svolgimento di funzioni di tutela sul territorio.

Sempre nell'ottica di incrementare le risorse dirigenziali dedicate all'attività di verifica della regolarità sia amministrativa sia tecnica su tutto il territorio, si è proceduto altresì alla riduzione di due posti dirigenziali della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio (da tredici a undici) operando un riassetto degli uffici dirigenziali di seconda fascia relativi al settore delle Biblioteche nella città di Roma, considerato che alcune di queste possono essere gestite anche da personale qualificato non dirigenziale, con analoghi risultati in termini di efficienza e di soddisfazione per l'utenza.

- Lettera b). Opportunità di riformulare la denominazione degli uffici dirigenziali di livello generale periferici.

All'articolo 1, comma 1, con riferimento ai diciassette uffici dirigenziali di livello generale operanti sul territorio, è stata rettificata la modifica sostituendo alla parola: "periferici" la parola: "regionali".

- Lettera c). Necessità di rivedere la modifica apportata al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 233 del 2007.

All'articolo 1, comma 1, è stato sostituito completamente il secondo periodo.

- Lettera d). Richiesta di chiarimenti in ordine alle competenze della Direzione generale per le antichità.

Le nuove competenze di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *p-bis*), in materia di predisposizione ed aggiornamento, sentiti i competenti organi consultivi, degli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice, sono distinte da quelle già previste dalla precedente lettera *p*) concernenti l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice. Pertanto vanno entrambe mantenute.

- Lettera e). Opportunità di specificare che la competenza in materia di predisposizione di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento di servizi per il pubblico nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice, sia espletata nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione.

La specificazione è stata inserita nell'articolo 8, comma 2, lettera g).

- Lettera f). Opportunità di modificare la denominazione del Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali.

La denominazione del Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali appare idonea in relazione alle funzioni di organo consultivo svolte dallo stesso Comitato nel settore della tutela dei beni librari e pertanto si ritiene necessario mantenerla.

- Lettera g). Opportunità di includere le proposte di programmazione regionale tra le fattispecie su cui i Comitati regionali di coordinamento si pronunciano obbligatoriamente.

La richiesta di parere del Comitato regionale di coordinamento sulla proposta di programmazione regionale, predisposta dai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici, costituirebbe un aggravamento della procedura.

Il suddetto Comitato, peraltro, è presieduto dallo stesso Direttore regionale.

- Lettera h). Opportunità di individuare la denominazione degli Istituti nazionali.

L'osservazione è stata accolta, come specificato sopra al punto 3 relativo alle osservazioni del Consiglio di Stato.

- Lettera i). Opportunità di sostituire la disposizione normativa sul Centro per il libro e la lettura.

L'osservazione è stata accolta, come specificato sopra al punto 3 relativo alle osservazioni del Consiglio di Stato.

- Lettera l). Opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 dello schema di Regolamento con apposita disposizione che faccia

salve le modifiche apportate dal D.P.R. 173 del 2004 al D.P.R. n. 307 del 2001.

All'articolo 21, comma 1, è stata introdotta una disposizione di coordinamento volta a fare salve le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, abrogato dal DPR n. 233 del 2007, al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

- Lettera m). Esigenza di unificare in un'unica Direzione generale tutte le funzioni in materia di concessione della cosiddetta garanzia di Stato per mostre di elevato valore scientifico.

L'osservazione è stata accolta, come specificato sopra al punto 2 relativo alle osservazioni del Consiglio di Stato.

Si illustra ora brevemente il contenuto dei singoli articoli in cui si compone lo schema di regolamento.

Articolo 1 - reca una serie di disposizioni volte ad apportare modifiche al citato D.P.R. n. 233 del 2007.

In particolare all'articolo 1 del DPR n. 233 del 2007, recante disposizioni sugli uffici e sulle funzioni dirigenziali di livello generale, sono state apportate le seguenti modifiche. Sono stati ridotti da nove ad otto gli uffici dirigenziali centrali di livello generale. E' stato stabilito che uno dei due posti di livello dirigenziale generale presso il Gabinetto possa essere previsto presso l'Ufficio legislativo. E' stato previsto il Servizio di controllo interno come organo monocratico (comma 1). E' stato soppresso il comma 3 concernente la previsione del posto di funzione dirigenziale di I fascia di consulenza, studio e ricerca.

All'articolo 2 del DPR n. 233 del 2007 rubricato "Segretariato generale", al comma 3, lettera n), sono state unificate in capo al Segretario generale tutte le competenze in materia di convenzioni UNESCO, prima spettanti in parte anche al Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali. E' stato soppresso il comma 4 recante disposizioni in materia di progetti di valorizzazione e di affidamento dei servizi aggiuntivi, ora attribuite dall'articolo 8 al Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 6 infine prevede l'articolazione del Segretariato generale in due uffici dirigenziali centrali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, in tre Istituti centrali (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Opificio delle pietre dure, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario) ed in un Istituto dotato di autonomia speciale (Istituto superiore per la conservazione ed il restauro).

All'articolo 3 del DPR n. 233 del 2007 sono state cambiate le denominazioni degli uffici dirigenziali centrali di livello generale di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, individuando in particolare: la nuova Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, frutto dell'accorpamento tra la *ex* Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione e la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e la *ex* Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione la qualità e la standardizzazione delle procedure; la Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, a seguito dell'accorpamento tra la *ex* Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e la *ex* Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; la nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

L'articolo 4 del DPR n. 233 del 2007 è stato completamente sostituito ed individua le competenze della nuova Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, che assomma le competenze delle *ex* Direzioni generali sopra menzionate con esclusione delle competenze in materia di promozione ora attribuite dall'articolo 8, comma 1, alla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 5 di detto articolo prevede che la Direzione generale si articoli in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

L'articolo 5 del DPR n. 233 del 2007 è stato soppresso.

All'articolo 6 del DPR n. 233 del 2007 rubricato "Direzione generale per le antichità" sono state apportate alcune necessarie modifiche di coordinamento con l'articolo 8 istitutivo della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 5 prevede che la Direzione generale si articoli in tre uffici dirigenziali centrali di livello non generale, in due Istituti nazionali (Soprintendenza al museo nazionale preistorico ed etnografico "L.Pigorini" e Museo nazionale d'arte orientale) ed in due Istituti dotati di autonomia speciale (Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma).

L'articolo 7 del DPR n. 233 del 2007 è stato completamente sostituito ed individua le competenze della nuova Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.

Al comma 5 è stata prevista l'articolazione della Direzione in cinque uffici dirigenziali centrali di livello non generale, in due Istituti nazionali (la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea e l'Istituto nazionale per la grafica), in un Istituto centrale (Istituto centrale per la demoetnoantropologia) ed in quattro Istituti dotati di autonomia speciale (la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico

e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze).

La nuova formulazione dell'articolo 8 del DPR n. 233 del 2007 prevede l'istituzione della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale ed all'implementazione della conoscenza e della fruizione dello stesso da parte del pubblico. L'articolo enuclea le competenze della Direzione generale in materia di promozione della conoscenza, fruizione pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo agli istituti ed ai luoghi della cultura di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato, di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice, nel rispetto dei principi fissati in materia di valorizzazione dall'articolo 6 dello stesso Codice. Si segnalano in particolare le seguenti: promozione della conoscenza del patrimonio medesimo, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne integrate d'informazione, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e con gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali; promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio italiane e straniere, finalizzati all'organizzazione di mostre od esposizioni; indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale; supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione. Si è provveduto a delimitare l'ampiezza delle competenze trasversali in materia di valorizzazione del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, ribadendo, all'interno degli articoli relativi alle altre Direzioni generali di settore, la prevalenza, in ogni caso, delle funzioni di tutela. Viene altresì disposto che l'attività di valorizzazione di competenza del Ministero debba svolgersi nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 6 prevede che la Direzione generale si articola in due uffici dirigenziali centrali di livello non generale. Negli articoli 6, comma 5, 7, comma 5, 9, comma 6, e 10, comma 7, sono state inserite disposizioni di raccordo con il presente articolo, al fine di evidenziare, relativamente agli Istituti dotati di autonomia speciale, agli Istituti centrali ed agli Istituti nazionali, dipendenti dalle competenti Direzioni generali, che, con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

All'articolo 9 del DPR n. 233 del 2007, rubricato "Direzione generale per gli archivi", sono state apportate alcune necessarie modifiche di coordinamento.

Al comma 6 il numero degli uffici dirigenziali centrali di livello non generale è stato rideterminato in tre unità. La Direzione generale, inoltre, si articola: nei quattro uffici periferici aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige; nell'Istituto centrale per gli archivi e nell'Archivio centrale dello Stato, istituto dotato di autonomia speciale.

L'articolo 10 del DPR n. 233 del 2007, ora rubricato "Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore", reca alcune necessarie modifiche di coordinamento.

Il comma 7 prevede che la Direzione generale si articoli in tre uffici dirigenziali centrali di livello non generale, in due istituti centrali (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ed Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi) ed in tre istituti dotati di autonomia speciale (Biblioteca nazionale centrale di Roma, Biblioteca nazionale centrale di Firenze e Centro per il libro e la lettura).

L'articolo 11 del DPR n. 233 del 2007 rubricato "Direzione generale per il cinema" è stato integrato con una disposizione (comma 2, lettera *c-bis*) in materia di vigilanza su Cinecittà Holding s.p.a.. Il comma 5 prevede l'articolazione della Direzione generale in tre uffici dirigenziali centrali di livello non generale.

Agli articoli 12, 13 e 14 del DPR n. 233 del 2007 non sono state apportate modifiche sostanziali.

All'articolo 15 del DPR n. 233 del 2007, concernente gli Istituti centrali, gli Istituti nazionali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, è stato inserito il comma 1-*bis*), con l'individuazione degli Istituti nazionali ed è stato soppresso il comma 2, in quanto recante disposizioni transitorie in ordine all'organizzazione di tali Istituti non più necessarie. Il comma 4 è stato riformulato prevedendo l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge n. 400 del 1998, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per l'individuazione dei predetti istituti nonché degli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

Il successivo comma 5 è stato sostituito, prevedendo che l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale siano definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. In via transitoria è stato altresì previsto che per tutti i suddetti istituti continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei citati regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.

Il comma 6 è stato sostituito al fine di individuare i titolari degli uffici dirigenziali centrali di livello generale competenti al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale di direzione degli Istituti individuati dallo stesso articolo.

L'articolo 17 del DPR n. 233 del 2007 è stato in parte riformulato chiarendo meglio e rivedendo alcune competenze dei Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici, anche alla luce delle modifiche apportate al Codice dei beni culturali e del paesaggio dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62. In particolare al comma 3 sono state aggiunte:

- la lettera *e-bis*) che attribuisce ai medesimi Direttori regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di rimozione e di demolizione dei beni culturali, di spostamento dei beni culturali mobili, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, previsti dall'articolo 21, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Codice;
- la lettera *o-bis*) che prevede l'adozione da parte dei direttori regionali, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, della dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;
- la lettera *o-ter*) che attribuisce ai direttori regionali la competenza a provvedere, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice;
- la lettera *o-quater*) secondo cui i direttori regionali sono competenti a stipulare l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice.

Al comma 6 è stata prevista la rimodulazione degli uffici dirigenziali di livello non generale delle Direzioni regionali di seguito elencate, rimanendo invariati gli uffici dirigenziali di livello non generale delle altre Direzioni regionali:

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania: 9 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna: 12 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio: 11 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia: 9 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte: 7 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna: 6 uffici;

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana: 14 uffici.

L'articolo 18 del DPR n. 233 del 2007 è stato in parte riformulato chiarendo meglio e rivedendo alcune competenze spettanti alle Soprintendenze di settore. In particolare al comma 1:

- la lettera *a)* prevede che le Soprintendenze svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;
- la lettera *c)* stabilisce che le Soprintendenze dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
- la lettera *f)* attribuisce alle Soprintendenze la competenza ad amministrare e controllare i beni dati loro in consegna, e ad eseguire sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi manutentivi;
- la lettera *h)* prevede che le Soprintendenze istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-*bis* del Codice.

Articolo 2 - reca norme finali ed una serie di abrogazioni. In particolare il comma 1 definisce la situazione del Centro per il libro e della lettura, Istituto per il quale già con il DPR n. 233 del 2007, al fine di garantire l'invarianza della spesa, si era proceduto alla necessaria compensazione per il trattamento economico da dirigente di prima fascia, di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, del Direttore dell'Istituto medesimo. Si dispone ora che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 siano disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto.

Il comma 2 reca disposizioni volte ad assicurare l'adozione del decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle

risorse finanziarie in tale fase transitoria, individuando sin d'ora alcune fondamentali disposizioni al riguardo.

Il comma 4, infine, apporta alcune necessarie modifiche di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali”.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nell'ultima tabella sono evidenziati i risparmi di spesa derivanti dal riassetto organizzativo operato.

L'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che le Amministrazioni dello Stato provvedano a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti indicando i criteri e le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo.

In particolare l'articolo 74, comma 1, lettera a), dispone la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. Le relative dotazioni organiche sono corrispondentemente ridotte. A tal fine le Amministrazioni adottano misure volte:

- alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
- all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quello di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

L'articolo 74, comma 4, del citato decreto legge n. 112 del 2008, prevede poi che ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), in materia di riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale, possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

Al riguardo si evidenzia che il Ministero per i beni e le attività culturali, con il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, emanato a norma del suddetto articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 ed oggetto di modifica da parte del presente schema di regolamento, aveva già proceduto alle riduzioni degli assetti organizzativi del Ministero medesimo e quindi, secondo quanto disposto dalla citata norma, può computare in questo regolamento le riduzioni già operate.

Personale dirigenziale

Per il personale dirigenziale si è proceduto come segue:

- A. la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e della relativa dotazione organica deve essere pari a tre (da 32 a 29), considerato che con il precedente D.P.R. n. 233 del 2007 era già stata operata una riduzione di tre uffici e di corrispondenti 3 unità organiche (da 35 a 32);
- B. la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e la relativa

dotazione organica deve essere pari a ventidue (da 216 a 194), considerato che con il precedente D.P.R. n. 233 del 2007 era già stata operata una riduzione di dodici uffici e corrispondenti dodici unità organiche (da 228 a 216).

In tali termini è stata rideterminata la dotazione organica della dirigenza nella nuova tabella A, allegata al presente regolamento.

Il seguente prospetto illustra le riduzioni operate nella dotazione organica della dirigenza dal DPR n. 233 del 2007 e quelle che saranno operate a seguito del presente provvedimento:

dotazione organica dirigenti	dotazione organica ex DPCM 12 ottobre 2005 (tabella A) e DPCM 4 maggio 2007 tabella 1	riduzioni operate con il DPR n. 233 del 2007	dotazione organica prevista dal DPR 233/2007 (tabella A)	riduzione prevista art. 74 d.lgs 112/08: 20% prima fascia e 15% seconda fascia	riduzioni di organico effettuate ai sensi del DPR 233/2007 che possono essere computate per la nuova riduzione	ulteriore riduzione da operare	dotazione organica ridefinita ai sensi art. 74 del DL 112/2008
prima fascia	35	3	32	6	3	3	29
seconda fascia	228* ¹	12	216	34	12	22	194

Si allegano, inoltre, due prospetti riepilogativi della dotazione organica della dirigenza di prima e di seconda fascia con l'indicazione delle riduzioni operate dal presente provvedimento (Allegati 1 e 2).

La riduzione degli uffici dirigenziali generali comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi **€. 625.122,69** così determinato:

Costo unitario annuo lordo € 208.374,23 per n. 3 unità = € 625.122,69

La riduzione degli uffici dirigenziali non generali comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi **€. 2.208.538,20** così determinato:

Costo unitario annuo lordo € 100.388,10 per n. 22 unità = € 2.208.538,20.

Un ulteriore importante elemento conoscitivo che aumenta il valore delle riduzioni apportate nel numero degli uffici dirigenziali non generali riguarda la tipologia degli uffici soppressi. Infatti si è cercato anzitutto di ridurre gli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale con competenze attinenti alle attività logistiche e strumentali, anche in coerenza con la contestuale riconduzione ad una

¹ Il DPCM 12 ottobre 2005 prevedeva una dotazione organica di 229 unità. Una unità dirigenziale è stata successivamente trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 4 maggio 2007 (tabella 1), a seguito del passaggio delle competenze in materia di sport disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lett. a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233.

sola struttura dirigenziale generale centrale di tutte le competenze per lo svolgimento delle medesime funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Personale non dirigenziale

Con riferimento alla **riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale** previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera c), si è provveduto ad operare la riduzione di spesa in ragione della quale è configurabile un risparmio di **€ 77.269.305,00**.

La rideterminazione degli organici ha comportato una complessa e difficile analisi della situazione attuale del personale, al fine di individuare le modalità più opportune per bilanciare la necessità di contenimento della spesa con le reali esigenze del Ministero, la cui organizzazione settoriale e territoriale, assai frammentata e diffusa, comporta notevoli elementi di criticità nell'impostazione di un soddisfacente piano di riduzione che non incida pesantemente sulla funzionalità dei servizi erogati.

Nella rideterminazione si è operato come segue.

A - Calcolo degli organici

L'organico attuale è quello stabilito nel DPR n. 233/2007; prevede n. 23.044 unità di personale, articolate nelle diverse aree e professionalità, con una larga prevalenza di professionalità tecniche destinate alla tutela e alla conservazione del patrimonio e utilizzate nella gestione dei siti culturali (musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche). Tale organico è peraltro il risultato di una progressiva riduzione, pari al 13,56% dal 1997. Questo numero è stato incrementato con 500 unità di personale (100 di III area, 400 di II area) da assumere nel 2009 a seguito dell'autorizzazione a bandire concorsi e ad assumere i relativi vincitori stabilita nell'articolo 3, comma 107 e comma 108, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008). Visto il disposto del comma 109 dell'articolo 3 della suddetta legge finanziaria, in coerenza con la previsione delle assunzioni, intervenuta successivamente al DPR 233/2007, tale numero di unità deve essere considerato aggiuntivo rispetto alle 23.044 unità previste nell'organico dal DPR 233/2007.

Nelle more della rideterminazione, secondo il disposto del comma 5 dell'art. 74 del più volte citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, la dotazione organica è provvisoriamente individuata in misura pari ai posti coperti al 30 settembre 2008, che corrisponde ad un numero di 21.174 unità di personale. A tale numero si aggiungono le unità derivanti dalle procedure concorsuali e di mobilità avviate. Si tratta delle 500 unità riferite al concorso sopracitato e di n. 93 unità di personale, ex co.co.co, attualmente con contratto a tempo determinato, la cui stabilizzazione è prevista nell'articolo 1 comma 519 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).

La rideterminazione ha tenuto conto del personale in servizio, delle procedure di assunzione avviate, delle procedure concorsuali interne pure avviate: passaggio dall'area ex A all'area ex B1 per n. 700 unità di personale, e dall'area ex B all'area ex C1 per n. 460 unità di personale, autorizzato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.

Con riferimento specifico alla III Area, per poter rientrare nel parametro della riduzione del 10% non è stato però considerato l'organico necessario per la suddetta procedura avviata per il passaggio di 460 unità di personale dall'area ex B all'area ex C1. L'organico rideterminato è pari a 21.232 unità di personale con una riduzione di 2.312 unità rispetto al precedente organico.

B – Calcolo delle riduzioni

Il calcolo dei costi è stato effettuato secondo l'indicazione metodologica del Dipartimento della Funzione pubblica, applicando al numero di unità di ciascuna area funzionale il costo medio derivato dalla media delle retribuzioni della stessa area, calcolata in ragione del numero di personale nelle diverse posizioni retributive. Il costo del personale calcolato in base all'organico precedente è di € **772.607.906,00**. Il costo del personale derivante dalla rideterminazione è di € **695.338.601,00**.

In tali termini è stata rideterminata la dotazione organica del personale non dirigente nella nuova tabella B, allegata al presente regolamento.

Si allega un prospetto riepilogativo della dotazione organica del personale non dirigente con l'indicazione delle riduzioni operate dal presente provvedimento (Allegato 3).

Personale addetto a compiti logistico-strumentali e di supporto

In relazione all'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera b), del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si evidenzia che si è operata una consistente riduzione del personale addetto a compiti logistico-strumentali e di supporto.

L'Amministrazione sin dalla precedente riforma organizzativa ha operato riduzioni nel numero del personale non addetto alle missioni istituzionali. Il punto di partenza era però piuttosto critico, in ragione della grande diffusione territoriale degli uffici, alcuni anche molto piccoli, che tuttavia non è possibile sopprimere senza inficiare l'efficacia dell'attività istituzionale del Ministero in quanto essi svolgono nel territorio, per le rispettive competenze tecniche, un ruolo non sostituibile e non eliminabile.

La struttura organizzativa del Ministero è caratterizzata infatti da un numero molto elevato di uffici territoriali che esplicano le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale secondo le norme del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Si tratta delle Soprintendenze (archeologiche, architettoniche e paesaggistiche, per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico), di Archivi di Stato (uno in ciascuna provincia, oltre a numerose sedi staccate), di Biblioteche statali. Vi sono oltre quattrocento musei ed aree archeologiche aperti al pubblico, in ciascuno dei quali è necessario prevedere una struttura di gestione.

L'obiettivo di ridurre l'impiego del personale nelle attività di supporto è dunque molto impegnativo. L'Amministrazione, anche attraverso le varie riforme organizzative, ha affrontato il problema individuando meccanismi e strumenti che consentano di rispettare il disposto della norma.

Il punto di partenza è il dato desunto dal conto annuale 2006, che ha improntato il piano di riduzione connesso al D.P.R. n. 233/2007.

Il personale addetto alle attività di supporto risultava 8.236 unità, con un'incidenza del 36,1% sul totale del personale in servizio.

Il piano operativo prevedeva una riduzione dell'8% annuo, pari a 658 unità, da completare fino a raggiungere la percentuale del 15%.

Dai dati del conto annuale 2007 risulta un impiego di personale per attività di supporto pari al 32,7%, con una riduzione rispetto al dato del 2006.

La distribuzione del suddetto personale, pari a complessive 7.332 unità, risultava suddiviso nelle seguenti voci:

- Gestione delle risorse umane: 1.769 unità
- Sistemi informativi: 382 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 3.195 unità
- Servizi di affari generali, provveditorato e contabilità: 2.078 unità.

Va considerato che tale dato è migliore di quello previsto nel Piano operativo che indicava la riduzione del personale di supporto per il 2007 a 7.536 unità, con l'obiettivo del 33%.

Anno 2008

L'andamento nel 2008 ha continuato a mostrare un trend decrescente nel numero delle unità addette all'attività di supporto poiché nel corso dell'anno si è provveduto a ridurre ulteriormente le unità addette al supporto, attraverso parziali riorganizzazioni e interventi localizzati, che non hanno però consentito una riduzione massiva.

Nonostante il fatto che nel 2008 si sia attuata la riforma prevista nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007, il numero di tale personale è rimasto comunque molto elevato.

L'azione più incisiva è stata la avvenuta riqualificazione del personale appartenente all'ex area A che, in numero di 700 unità, ha completato il processo di riqualificazione e, in numero di 465 unità, è stato inquadrato nell'area ex B. Contemporaneamente all'inquadramento, 237 unità che in precedenza erano utilizzate per attività di supporto sono state utilizzate per attività istituzionali.

Nel 2008 non risulta il personale a tempo determinato in quanto all'inizio dell'anno si sono completate le assunzioni del personale ex giubilare e degli assistenti tecnici museali.

I risultati del 2008, anche se non ancora consolidati, confermano comunque la tendenza alla riduzione dell'incidenza, che passa dal 32,7% al 30%.

Nel calcolo del **personale dirigenziale adibito ad attività di supporto** sono state considerate integralmente le unità in servizio nell'Amministrazione centrale, in numero di **8**, nelle due Direzioni Generali che attualmente svolgono i compiti di supporto.

I sei dirigenti di seconda fascia dei Servizi che nelle Direzioni tecniche centrali svolgono anche attività di supporto sono stati calcolati in una percentuale pari al 50%, che determina un numero di **3** unità. Al numero dei dirigenti di seconda fascia degli Istituti centrali e degli uffici territoriali, pari a 146 unità, è stato applicato il coefficiente di impegno in attività di supporto pari al 10%, che produce un numero di unità pari a **15**, distribuito nelle diverse voci delle attività di supporto. I dirigenti di tali strutture, in particolare quelle territoriali, svolgono infatti missioni istituzionali negli archivi, nelle biblioteche pubbliche, nelle

soprintendenze, nei poli museali e negli istituti centrali.

Il personale che svolge attività di supporto a fine 2008 è di **6.622** unità, così suddiviso:

- Dirigenti di prima fascia: 2 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 24 unità
- Personale non dirigenziale: 6.595 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 1.570 unità
- Sistemi informativi: 340 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 2.784 unità
- Servizi di affari generali: 432 unità
- Provveditorato e contabilità: 1.468 unità.

Il calcolo del personale in servizio da considerare per valutare l'incidenza percentuale delle attività di supporto è stato svolto come segue:

- Dirigenti di 1^a fascia = 32
- Dirigenti di seconda fascia = 216
- Personale in servizio = 20.869 (di cui 5.481 di area ex C, 14.125 di area ex B e 1.015 di area ex A)
- Personale comandato = 500 (110 area ex C e 390 area ex B)
- Personale CCTPC = 300 (inclusi nell'area ex C)
- Personale a tempo determinato (co.co.co) = 93 (73 in area ex B e 20 in area ex A)

Il totale è di **21.762** unità.

Il personale comandato viene inserito sempre nei contesti di lavoro istituzionale e, anche quando si tratta di personale amministrativo, non svolge attività di supporto.

L'incidenza nel 2008 è dunque del **30%**.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2009

I dati suesposti mostrano una situazione ancora molto critica, assai lontana dal raggiungimento dell'obiettivo.

La tempistica prevista in occasione della precedente riforma (di cui al DPR 233/2007) è stata decisamente modificata dal disposto dell'articolo 74, comma 1, lettera b), del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nel corso del 2009 è quindi necessario provvedere ad una riduzione che assommi alle unità previste (n. 658) anche il 10% stabilito dalla più recente norma.

Nel complesso **occorre riallocare 1320 unità** di personale.

L'amministrazione deve quindi impegnarsi in un vasto e penetrante piano di riforma organizzativa degli uffici, al fine di ridurre di una misura tanto rilevante il personale addetto al supporto. Dall'analisi delle attività che assorbono il maggior numero di unità si evince un importante impegno nella gestione delle risorse umane (24% del totale del supporto), nei servizi manutentivi e logistici (42% del totale del supporto) e della gestione amministrativa (22% del totale del supporto).

Occorre quindi pianificare interventi radicali in queste aree di attività, operando a due livelli: la riorganizzazione dei servizi con l'accorpamento delle funzioni logistico-strumentali e l'innovazione degli strumenti e dell'organizzazione del lavoro.

Per il primo profilo con la presente riforma è stata operata la già citata riduzione delle strutture dirigenziali generali centrali con funzioni logistico-strumentali e di supporto trasversale, con la contestuale riduzione delle strutture dirigenziali non generali.

Tale riduzione comporta i seguenti benefici economici:

- riduzione di una struttura dirigenziale generale: costo unitario annuo lordo € 208.374,23 per n. 1 unità = **€ 208.374,23**;
- riduzione di due strutture dirigenziali non generali: costo unitario annuo lordo € 100.388,10 per n. 2 unità = **€ 200.776,19**.

Per il secondo profilo è stata prevista una massiccia implementazione di sistemi e strumenti tecnologici per migliorare l'efficienza e ridurre l'impiego del personale. Le misure adottate sono funzionali anche ad altre finalità, come la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e come la riduzione dei costi per il funzionamento.

Il Ministero ha avviato infatti un vasto programma di innovazione, "ICT Cultura" che è volto principalmente all'attuazione delle direttive di *e-governement*, attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione.

Gli strumenti posti in essere sono legati alla posta elettronica, al protocollo informatico e connessa gestione documentale, all'informatizzazione dei procedimenti amministrativi, alla condivisione di informazioni e alla fornitura di servizi di back office in rete a tutti gli uffici territoriali attraverso l'utilizzo del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

Si tratta della centralizzazione di servizi come la gestione da remoto del personale attraverso sistemi informatici in rete, la gestione e manutenzione centralizzata di applicativi, la gestione centralizzata di contrattualistica legata al funzionamento (spese di fonia, spese rete trasmissiva, spese per comunicazione) oltre alle spese per la formazione e l'aggiornamento del personale medesimo.

Si tratta anche di introdurre nuove modalità organizzative nella gestione dei procedimenti amministrativi attraverso la loro reingegnerizzazione e la liberazione di ulteriori risorse di personale da destinare ad attività istituzionali. A tal fine il Ministero ha avviato e sta completando numerosi progetti di innovazione organizzativa e tecnologica.

Entro il 2009 la maggior parte di tali progetti entrerà a regime.

In particolare nel 2009 entrerà a regime il sistema di gestione da remoto del personale, dalle presenze al compenso accessorio, il che consente di liberare risorse che negli uffici territoriali svolgono tale funzione.

E' in corso di redazione il progetto per la costituzione di centri operativi interregionali che, in collegamento con l'amministrazione centrale, gestiranno i procedimenti particolarmente complessi, come quelli relativi alle liquidazioni dei trattamenti di quiescenza.

E' anche in corso la reingegnerizzazione del SIAP, Sistema Informativo Automatizzato del Personale, che consentirà di eliminare alcune fasi dei procedimenti connessi al personale, liberando soprattutto negli Uffici territoriali

risorse umane attualmente impegnate in quelle attività.

Complessivamente tali strumenti consentiranno di ridurre di **314 unità** il personale impegnato nella gestione del personale.

Per ridurre l'impiego di risorse umane nei servizi manutentivi e logistici l'amministrazione si impegna a diffondere sempre più il ricorso al mercato elettronico e a gestire unitariamente la contrattualistica afferente ai servizi. E' anche in esercizio il sistema informativo del patrimonio immobiliare in uso al Ministero, il che consente una adeguata programmazione degli interventi manutentivi e di gestione corrente.

In questa area nel 2009 è prevista una riduzione del personale di **557 unità**.

Nell'area delle attività amministrative infine si sottolinea anzitutto l'importanza del sopra menzionato intervento di riduzione a livello di prima fascia dirigenziale, con la soppressione della Direzione generale del bilancio, e a livello di seconda fascia dirigenziale, con la soppressione di due Servizi afferenti alla direzione medesima.

Si segnala inoltre che il maggior ruolo organizzativo riconosciuto alle direzioni regionali, nel cui ambito di competenza rientrano dal 2008 anche gli archivi e le biblioteche, determina certamente una gestione più organica e semplificata delle attività di programmazione e bilancio, contabili e amministrative.

In questa area sono previste riduzioni di personale addetto pari a **330 unità**.

Nell'area dei servizi informativi la riduzione è di **75 unità**, ottenuta attraverso la centralizzazione della gestione dei servizi di rete, l'assistenza sistemistica ed applicativa gestita unitariamente, l'utilizzo di servizi erogati nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, la gestione unificata della componente informatica dei siti web degli istituti territoriali, per i quali si prevede di ampliare la possibilità di hosting nel CED unificato centrale, dove già sono ospitati oltre 230 siti del Ministero (si tratta soprattutto di siti di comunicazione e di promozione culturale delle strutture che erogano i servizi al pubblico, musei, archivi, biblioteche).

La riduzione è stata programmata in misura ridotta per gli affari generali, che comprendono aree di attività di minore impatto numerico come il controllo (da 211 a 167), mentre il contenzioso, le relazioni con il pubblico e il supporto agli organi collegiali mantengono lo stesso numero di addetti, rispettivamente 52, 160 e 9 unità. Complessivamente negli affari generali si prevede una riduzione di **44 unità**.

Il piano di riduzione prevede a fine 2009 un numero di unità di personale addetto ai servizi logistico-strumentali e di supporto pari a **5.301 unità**, così suddiviso:

- Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 5.277 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 1.256 unità

- Sistemi informativi: 265 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 2.227 unità
- Servizi di affari generali: 389 unità
- Provveditorato e contabilità: 1.139 unità.

Il totale del personale sul quale verificare l'incidenza è di **22.237** unità così calcolato.

- Personale presente nel 2008: 21.762 unità a cui si aggiungono:
- Personale che accede al Ministero a seguito delle procedure concorsuali avviate: 500 unità (400 unità in II area e 100 unità in III area);
- Personale che viene stabilizzato dal 1° gennaio 2009 (ex co.co.co): 93 unità (di cui 73 in II area e 20 in III area). Questo numero però si porta contestualmente in diminuzione alla voce "altro personale".

Si sottraggono dal totale n. 2 dirigenti di I^ fascia e n. 22 dirigenti di 2^ fascia (riduzione operata nel contesto della nuova organizzazione).

L'incidenza nel 2009 è dunque del **24%**.

L'abbattimento rispetto alla precedente incidenza è dunque ampiamente superiore al 10% prescritto dall'art. 74, comma 1, lettera b).

Il personale precedentemente utilizzato nelle suddette attività, soprattutto nelle strutture territoriali, sarà impiegato nello svolgimento delle funzioni istituzionali di tutela, valorizzazione e ricerca, nell'ambito delle rispettive missioni come risulta dall'Allegato 5.

Per raggiungere l'obiettivo del 15% di incidenza massima però il processo di riduzione deve continuare anche negli anni futuri, con un programma continuo e intenso, che vede interventi decisivi sempre nelle tre aree della gestione del personale, dei servizi manutentivi e logistici, dei servizi amministrativi.

La riduzione annua, sempre pari a 658 unità, si prevede percentualmente più elevata nell'area II e soprattutto nell'area I.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2010

Il processo di riordino organizzativo, avviato nel 2009, produce effetti positivi anche negli anni successivi, tenuto conto di due fattori importanti:

- a) Il ridisegno della rete territoriale con la sempre maggiore integrazione delle funzioni di supporto nelle direzioni regionali, liberando gli Istituti settoriali (soprintendenze, archivi e biblioteche) da incombenze gestionali relative soprattutto alla gestione del personale, alla gestione amministrativa e alla gestione dei servizi manutentivi e logistici;
- b) Il presidio delle innovazioni tecnologiche introdotte nel 2009, l'implementazione di maggiori servizi on line, la maggiore produttività del personale anche a seguito del completamento dei processi di riqualificazione e, in parte, al ricambio generazionale.

Anche nel 2010 le riduzioni più significative, per un totale di 658 unità, si ottengono nell'area della gestione del personale (-154 unità), nell'area dei servizi manutentivi e logistici (- 309 unità), nell'area della gestione amministrativa (- 173

unità). E' minore la riduzione nei servizi relativi ai sistemi informativi (- 20 unità) mentre resta praticamente invariato il numero degli addetti agli affari generali (- 2 unità).

Il piano di riduzione prevede a fine 2010 un numero di unità di personale addetto ai servizi logistico-strumentali e di supporto pari a **4.643 unità**, così suddiviso:

- Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 4.619 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 1.102 unità
- Sistemi informativi: 245 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 1.919 unità
- Servizi di affari generali: 386 unità
- Provveditorato e contabilità: 967 unità.

L'incidenza percentuale su un totale del personale di 22.237 è del **21%**. Percentualmente la riduzione maggiore si verifica nella I Area.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2011

Nel corso del 2011 è programmato un consistente svuotamento della 1^a area, sia a causa dei collocamenti a riposo sia per l'avvio del secondo processo di passaggio dalla I alla II area che si prevede di realizzare.

Le possibilità di assunzioni che verranno concesse saranno tutte utilizzate per rafforzare il personale impiegato nelle attività istituzionali, soprattutto il personale tecnico della III area, in particolare architetti e archeologi, impegnati nella tutela paesaggistica. E' programmato anche un consistente numero di passaggi orizzontali, da profili amministrativi di supporto a profili tecnici, in quanto nell'attuale organico del Ministero si sono registrati, nel tempo, utilizzazioni di personale tecnico anche in compiti di supporto.

L'attivazione della mobilità interistituzionale, previa autorizzazione nei limiti degli organici, sarà orientata esclusivamente a personale tecnico-scientifico, oppure a professionalità amministrative da utilizzare nei procedimenti istituzionali. Un'area da implementare attraverso tutte le leve disponibili (assunzioni, riqualificazioni, riallocazioni) è quella dell'assistenza alla vigilanza e ai servizi al pubblico.

Il personale impiegato nel supporto viene contestualmente ridotto attraverso l'uso sempre più massiccio di procedure automatizzate e attraverso la razionalizzazione amministrativa, nell'amministrazione centrale e nelle sedi territoriali.

Si riduce il numero degli addetti al controllo, attraverso l'entrata a regime del sistema informatizzato per il controllo di gestione.

Anche nel 2011 le riduzioni più significative, per un totale di 658 unità, si ottengono nell'area della gestione del personale (-152 unità), nell'area dei servizi manutentivi e logistici (- 311 unità), nell'area della gestione amministrativa (- 127 unità). E' minore la riduzione nei servizi relativi ai sistemi informativi (- 33 unità). Si riduce anche il numero degli addetti agli affari generali (- 34 unità).

Il piano di riduzione prevede a fine 2011 un numero di unità di personale

adetto ai servizi logistico-strumentali e di supporto pari a **3.985 unità**, così ripartite:

- Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 4.619 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 950 unità
- Sistemi informativi: 212 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 1.607 unità
- Servizi di affari generali: 352 unità
- Provveditorato e contabilità: 839 unità.

L'incidenza percentuale su un totale del personale di 22.237 è del **18%**.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2012

Nel 2012 si completa lo svuotamento della I Area e si raggiunge il riassorbimento delle eccedenze del personale addetto alle attività di supporto.

Si prevede altresì la completa reingegnerizzazione dei procedimenti legati alle attività di supporto: gestione del personale, gestione degli acquisti e degli immobili, gestione del bilancio e della contabilità, informatica di servizio.

Dal punto di vista organizzativo si prevede l'entrata a regime di sistemi territoriali di gestione di uffici istituzionali, come ad esempio i poli archivistici e i poli bibliotecari che, concentrando in organismi di coordinamento a valenza interprovinciale le competenze delle attività di supporto, permettono di ridurre gli uffici amministrativi e del personale nelle sedi minori, soprattutto quelle archivistiche.

Le riduzioni da apportare ammontano a 658 unità, così suddivise: area della gestione del personale (-130 unità), nell'area dei servizi manutentivi e logistici (-389 unità), nell'area della gestione amministrativa (-110 unità). E' minore la riduzione nei servizi relativi ai sistemi informativi (-29 unità). Resta invariato il numero degli addetti agli affari generali.

Il piano di riduzione prevede a fine 2012 la riallocazione di 659 unità, che riducono conseguentemente a 3.326 il numero degli addetti ai servizi logistico-strumentali e di supporto, così ripartiti:

- Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 3.302 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 8.220 unità
- Sistemi informativi: 183 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 1.218 unità
- Servizi di affari generali: 352 unità
- Provveditorato e contabilità: 729 unità.

L'incidenza percentuale su un totale del personale di 22.237 è del **15%**.

Si raggiunge pertanto l'obiettivo prefissato.

Calcolo dei risparmi

I risparmi complessivi conseguenti alla riorganizzazione del Ministero sono determinati in misura prevalente dalla riduzione dei costi per il personale, sia dirigenziale che appartenente alle aree funzionali. Occorre altresì considerare anche le economie derivanti dalla riduzione della spesa strumentale e di funzionamento conseguente alle modifiche organizzative previste sia a livello centrale che a livello periferico, comprendenti accorpamenti di funzioni omogenee, in particolare per quanto attiene le attività strumentali di supporto e logistiche, e l'eliminazione di duplicazioni di strutture e compiti.

La tabella proposta (Allegato 4) evidenzia i dati, ripartiti per missioni, programmi e capitoli, delle risorse assegnate per il 2008 alle voci "forniture e servizi" che, confrontate con il dato analogo di previsione per l'esercizio finanziario 2009, attesta un risparmio di spesa in punti percentuali dell' 8,79%, pari ad **€ 4.553.134,00**.

Si riporta di seguito la tabella con le voci analitiche relative al risparmio della spesa in ragione della puntuale applicazione delle disposizioni di legge e derivanti dagli interventi di razionalizzazione delle strutture organizzative per ciascuna misura, unitamente all'importo complessivo della riduzione apportata.

Si dettano i risparmi per l'anno 2009 e a regime.

In particolare per l'anno 2009 si è proceduto come segue:

- si considerano integralmente i risparmi dovuti alla riduzione di 3 posti di funzione dirigenziale generale, in quanto a partire dal 1° luglio 2009 sono collocati a riposo altrettanti dirigenti generali di 1^ fascia. Il periodo di risparmio considerato è di 6 mesi, pari al 50% del risparmio a regime.
- I risparmi derivanti dalla riduzione dei posti di funzione dirigenziale di 2^ fascia si considerano per 5 mesi, con decorrenza dal 1° agosto 2009, data in cui sarà entrato in vigore il nuovo DPR e conseguente DM di organizzazione di 2^ fascia. Il valore è di 5/12 del risparmio a regime.
- I risparmi derivanti dalla riduzione del 10% del personale non dirigenziale si considerano analogamente a decorrere dal 1° agosto 2009 (5/12 del risparmio a regime).
- I risparmi per la riduzione delle spese strumentali e logistiche si calcolano analogamente a partire dal 1 agosto 2009.

Disposizione	Risparmi 2009 (€)	Risparmi a regime (€)
Articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (riduzione dei dirigenti di I fascia)	312.561,34	625.122,69
Articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (riduzione dei dirigenti di II fascia)	920.224,25	2.208.538,20
Articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (riduzione dotazioni organiche)	32.195543,75	77.269.305,00
Risparmi per riduzione di forniture e servizi	1.897.139,00	4.553.134,00
TOTALE RISPARMI	35.325.468,34	84.656.099,89



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 6 aprile 2009

N. della Sezione:
510/09

OGGETTO:

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Schema di d.P.R. recante modifiche al Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, ed al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni.

La Sezione

Vista la relazione senza numero del 13 febbraio 2009, trasmessa con nota n. 0003122 del 16 febbraio 2002 e pervenuta in pari data in Segreteria, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Vista la propria pronuncia interlocutoria del 2 marzo 2009;

Vista la nota dell'Amministrazione del 17 marzo 2009, n. 5894, pervenuta in Segreteria il 26 successivo;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Damiano Nocilla;

PREMESSO

L'art 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede, al comma 1, che le Amministrazioni dello Stato provvedano secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli aspetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. Le Amministrazioni dovranno adottare misure volte alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici ed all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che, con i medesimi provvedimenti, di cui al primo comma, le stesse Amministrazioni ridetermineranno la rete periferica su base regionale o interregionale oppure, in alternativa, provvederanno alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

Il comma 4, poi, prevede che per il personale dirigenziale possano essere computate altresì le riduzioni derivanti dai Regolamenti emanati ai sensi del comma 404, lett. a), l. 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 luglio 2008, n. 121.

Il complesso di tali disposizioni ha reso necessario intervenire ancora una volta sull'organizzazione del Ministero referente, malgrado il brevissimo lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore del precedente Regolamento di riorganizzazione contenuto nel d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

La bozza di Regolamento, sulla quale è richiesto il parere di competenza, consta di due articoli, il primo dei quali segue lo schema degli

emendamenti puntuali al predetto d.P.R. n. 233 del 2007; mentre il secondo reca alcune disposizioni specifiche attinenti al Centro per il libro e la lettura, alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, alle disposizioni da abrogare, alle puntuali modificazioni da apportare al d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, all'invarianza della spesa ed all'autorizzazione e alle variazioni di bilancio conseguenti alla bozza di Regolamento proposta ed infine all'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza.

La Sezione ha esaminato la bozza di regolamento nell'Adunanza del 2 marzo 2009 ed ha concluso il proprio esame con una pronuncia interlocutoria, alla quale si rinvia per una esposizione più dettagliata del contenuto del provvedimento normativo. In tale pronuncia la Sezione chiedeva spiegazioni all'Amministrazione referente in ordine a tre aspetti:

a) sull'interpretazione da dare al succitato art. 74, nella parte in cui impone di ridimensionare gli aspetti organizzativi esistenti *“operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15% di quelli esistenti”*. La Sezione si era posta la questione della determinazione della base, sulla quale devono essere calcolate le percentuali indicate, pervenendo alla conclusione che essa fosse costituita dalla consistenza organica precedente l'entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione conseguenti alla l. 27 dicembre 2006, n. 296. Tale interpretazione nasceva dal fatto che l'art. 74 d.l. n. 112 del 2008 indica una percentuale globale di riduzione, talchè la base di calcolo non può che essere costituita da quella originaria, e dal fatto che una diversa interpretazione, fra l'altro, avesse determinato l'incongruenza che le Amministrazioni, le quali non avevano ancora dato attuazione alla legge finanziaria del 2006, sarebbero state svantaggiate rispetto a quelle che hanno già provveduto in tal senso;

b) sul fatto che la nuova direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, avendo competenza su una materia trasversale, che va a toccare le competenze delle altre direzioni centrali e delle direzioni regionali,

rendeva necessaria da parte dell'Amministrazione un'attenta analisi delle competenze di tutte le direzioni generali, ad evitare sovrapposizioni e conflitti.

In particolare la Sezione si soffermava su tre competenze, che ricorrevano per le direzioni generali di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10: e cioè la prerogativa dei rispettivi direttori generali di autorizzare il prestito di beni per mostre o esposizioni, di dichiarare il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni o iniziative e di deliberare l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni, dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni (art. 6, lettere c), d) e g); art. 7, lettere e), f) e g); art. 9, lettere c), d) ed l); art. 10, lettere c), d) ed f)). In ordine a queste tre competenze, che si riconnettono evidentemente all'esigenza di tutela dei beni facenti capo alle relative direzioni generali centrali (art. 6, 1° comma; art. 7, 1° comma; art. 9, 1° comma ed art. 10, 1° comma), le disposizioni contenute nella bozza di regolamento in oggetto prevedevano una sostanziale subordinazione dei direttori generali di settore. Il che avrebbe determinato problemi di contrasto con gli artt. 6 e 48 del Codice dei beni culturali, che distinguono nettamente tra tutela e valorizzazione, subordinando peraltro quest'ultima alla tutela.

Ed anche per quanto riguarda la deliberazione di assunzione in capo al Ministero dei rischi, cui sono esposti i beni dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni, richiamando l'art. 8, comma 2, lett. o), se ne rilevava la scarsa perspicuità per ciò che riguardava il confine tra la competenza del direttore generale centrale di settore e quella del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;

c) sull'ambito di operatività dei decreti ministeriali "*di natura non regolamentare*", che specificamente riguardano gli istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale, rilevando la necessità di determinare fino a che punto il contenuto dei decreti ministeriali ne giustifichi la natura non regolamentare.

La Sezione riteneva che la regolamentazione di istituti o organismi dotati di autonomia non potesse farsi rientrare nella più generale disciplina

Assunzione
Rischi

degli uffici dirigenziali di livello non generale stabilmente inseriti nella organizzazione ministeriale ed in particolare nell'ambito delle direzioni generali, dalle quali dipendono. Per tali uffici dirigenziali, e solo per tali uffici, valgono le disposizioni specifiche di cui agli artt. 4 bis, lett. e) della l. n. 400 del 1988 e all'art. 4, comma 4, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che non si estendono in tutta la loro valenza alla regolamentazione di istituti e strutture dotati di autonomia. E ciò soprattutto perché la natura regolamentare o non di un atto è in linea di principio legata ai suoi contenuti normativi, in presenza dei quali non è ipotizzabile una autoqualificazione di un decreto ministeriale quale atto non avente natura regolamentare.

La Sezione, infine, faceva alcune puntuali osservazioni riguardanti la nuova formulazione di singoli articoli del d.P.R. n. 233 del 2007.

Con la nota citata in epigrafe l'Amministrazione forniva una puntuale e precisa risposta su tutte le questioni poste nella surriferita pronuncia interlocutoria e presentava un nuovo testo del provvedimento normativo in oggetto, nel quale erano sostanzialmente recepite le principali obiezioni sollevate dalla Sezione.

CONSIDERATO

1. La Sezione prende atto della linea interpretativa dell'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, seguita dall'Amministrazione e condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze. Essa fa leva sul fatto che la disposizione in questione si riferisce agli assetti organizzativi "*esistenti*" ed interpreta il termine "*esistenti*" come esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge, pur confermando che tale interpretazione finisce per operare una discriminazione tra Amministrazioni, che hanno proceduto alla riorganizzazione imposta dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, ed Amministrazioni che non abbiano ancora attuato tale riorganizzazione (tale discriminazione, peraltro, non sempre può risultare a favore dell'Amministrazione, che abbia osservato la legge n. 296 del 2006, in quanto essa può essere nei diversi casi favorevole o sfavorevole a seconda del gioco delle frazioni di unità che dovesse risultare).

La Sezione sottolinea, comunque, che occorre evitare interpretazioni divergenti da parte delle varie Amministrazioni, dettate più che altro dalla volontà di perseguire un risultato meno incisivo quanto a riduzione delle posizioni di dirigente generale, e ribadisce pertanto la necessità che il criterio di computo della consistenza della riduzione degli uffici dirigenziali (generali e non) sia univoco, quale che possa essere il risultato conseguito.

2. La Sezione apprezza il fatto che l'Amministrazione si sia sostanzialmente adeguata alle altre due osservazioni principali formulate nel parere del 2 marzo 2008, correggendo la formulazione dell'art. 1 (per la parte riguardante la modifica degli artt. 2, comma 4, 6, comma 2, lettere c), d) e g), 7, comma 2, lettere e), f) e g), 8, comma 2, lett. o) e comma 3, 9, comma 2, lettere c), d) e l), e 10, comma 2, lettere c), d) e f), del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233), in modo che sia eliminato il rischio di una subordinazione della tutela dei beni culturali alla loro valorizzazione.

Tale rischio era particolarmente evidente nell'attribuzione del potere del Direttore generale della valorizzazione di adottare "determinazioni", vincolanti per i direttori di settore. DIRETTIVE
o le
"livee guid"

Rimane il potere di direttiva, in ordine al quale codesta Amministrazione ritiene - sia pure implicitamente - di poter superare le perplessità manifestate in proposito nel parere interlocutorio. Se ne prende atto.

Sono stati altresì modificati gli artt. 1 e 2 (il primo nella parte che si riferisce alla modifica dell'art. 15, commi 4 e 5, ed il secondo nella parte riguardante il Centro per il libro) secondo le indicazioni della Sezione, nel senso di ritenere che le disposizioni degli artt. 4 bis, lett. e), l. n. 400 del 1988 e 4, comma 4, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, costituiscono una disciplina speciale applicabile solo agli uffici dirigenziali di livello non generale stabilmente inseriti nelle direzioni generali dei Ministeri e non estensibile alla regolamentazione di istituti o organismi dotati di autonomia.

Appare pertanto corretta la soluzione di distinguere la mera individuazione degli istituti o centri di autonomia, che non avrebbe in quanto

tale natura regolamentare, dalla regolamentazione delle condizioni in cui l'autonomia si svolge, che deve rimanere, invece, espressione della potestà regolamentare dell'Esecutivo.

3. Quanto, poi, alle altre puntuali osservazioni formulate, la Sezione non può che prendere atto della scelta, che l'Amministrazione ha compiuto nella propria discrezionalità, nel senso di non procedere alla revisione delle competenze di cui agli artt. 7, comma 2, lettere v), z) e aa) e 10, comma 2, lettere l) e m) del nuovo testo del d.P.R. n. 233 del 2007 e di mantenere ferma l'elencazione di competenze della Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e le arti contemporanee. Peraltro l'Amministrazione ha recepito puntualmente le osservazioni relative alla dichiarazione di notevole interesse paesaggistico di territori, che interessano più regioni, ha fatto riferimento agli articoli del Codice dei beni culturali nell'art. 8, comma 2, lettere f) e g) del testo a suo tempo proposto ed ha ripristinato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

4. Infine l'Amministrazione ha ritenuto di inserire tra le competenze della nuova Direzione generale per la valorizzazione la lettera p) del comma 2, secondo la quale il Direttore medesimo *“adotta, nei limiti delle risorse a tale scopo dedicate ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Codice, i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni, ai sensi dell'art. 21 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363”*.

TRATTATIVA
PRIVATA

Questa disposizione, così come formulata, sembra prestarsi a diverse osservazioni. Innanzitutto l'acquisto a trattativa privata di beni e cose di interesse si pone esattamente al confine tra tutela e valorizzazione, onde gli acquisti sono finalizzati per lo più alla tutela, ma anche alla valorizzazione delle cose e beni. Che questo sia nella logica delle cose è dimostrato, fra l'altro, dal fatto che l'Amministrazione ha ritenuto di mantenere, in capo alle Direzioni generali di settore, di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10 (rispettivamente ai commi 2, lett. o), 2, lett. h), 2, lett. q) e 2, lett. p)), la competenza – già prevista dal d.P.R. n. 233 del 2007 – ad adottare i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni nel settore, cui esse sono preposte, ai

sensi dell'art. 21 r.d. 30 gennaio 1913, n. 363. Sicchè la formulazione della suddetta lett. p) del comma 2 dell'art. 8, che non chiarisce che si tratti delle ipotesi del tutto marginali, in cui la finalità dell'acquisto sia la mera valorizzazione del bene, si porrebbe in netto contrasto con le previsioni degli artt. 6, 7, 9 e 10, mantenute nel testo.

L'ambiguità di formulazione è, per così dire, esaltata dal riferimento ai *"limiti delle risorse a tale scopo dedicate ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Codice"*. Da tale riferimento si potrebbe ritenere che tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato, che dovessero residuare dagli interventi per la sicurezza e conservazione dei luoghi e dal pagamento dell'indennità di espropriazione, siano destinati all'acquisto di beni o cose a trattativa privata da gestire in via esclusiva da parte della Direzione generale per la valorizzazione. Senonchè l'art. 110 prevede un meccanismo che contraddice a questa possibile interpretazione, in quanto quei proventi affluiscono tutti alla tesoreria provinciale per essere riassegnati dal Ministero dell'economia e delle Finanze *"alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero"* dei beni culturali, *"secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo"*. Il che significa che quei proventi non potrebbero essere destinati una volta per tutte, nella loro interezza da una disposizione regolamentare ad una sola delle Direzioni generali, tanto più che una parte degli stessi proventi ritorna a quelle articolazioni ministeriali dotate di autonomia, che li riutilizzano, nell'ambito dell'esercizio di quest'ultima.

Infine, mentre è chiaro che per i beni e le cose acquistate a trattativa privata dalle Direzioni generali preposte alla tutela di uno specifico ambito di beni culturali si deve esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. c), il competente Comitato di settore, ciò non è chiaro per i provvedimenti di valorizzazione in generale ed in particolare per le acquisizioni a trattativa privata dirette alla mera valorizzazione. Sarebbe assurdo che un medesimo atto, a seconda della Direzione generale da cui proviene, sia sottoposto o no al preventivo parere tecnico del Comitato di settore.

E' necessaria pertanto una riformulazione della lettera p) del comma 2 dell'art. 8 ed una revisione dell'art. 14 nella sua interezza secondo i suddetti principi, perché il parere della Sezione possa considerarsi favorevole.

La revisione dell'art. 14 dovrà chiarire, innanzi tutto, se ed in quali ipotesi l'attività della Direzione generale per la valorizzazione dovrà, così come le Direzioni generali di settore, richiedere il parere del competente Comitato di settore. Ovviamente, operando tale revisione, dovrà mettersi particolare cura nello specificare alla lettera c) del comma 2 che le acquisizioni a trattativa privata di beni o cose da parte della Direzione generale per la valorizzazione devono passare dal preventivo parere del Comitato di settore.


La lettera p) del comma 2 dell'art. 8 dovrà riferirsi con chiarezza che riguarda solo le acquisizioni a trattativa privata di beni o cose strettamente funzionali alla valorizzazione; il che potrà esser fatto, in ipotesi, aggiungendo, alla fine della lettera, le seguenti parole: “, *sempre che essi non rientrino nella competenza delle Direzioni generali di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10*”.

Infine, il riferimento all'art. 110, comma 3, del Codice dovrebbe esser fatto sostituendo la parola “*attribuite*” a quella “*dedicate*” ed in ogni caso in modo che sia chiaro che il riferimento stesso vale solo a costituire un limite di spesa e che le risorse a disposizione della Direzione generale sono costituite soltanto dalla quota-parte attribuita alla Direzione generale per la valorizzazione di quanto residuerà per gli acquisti in generale (e quindi anche per gli acquisti delle altre Direzioni generali) detratte tutte le altre spese previste dal comma 3 dell'art. 110 del Codice.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni di cui in motivazione.


Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)



L'Estensore
(Damiano Nocilla)



il Segretario di Adunanza
(Massimo Meli)





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 2 marzo 2009

N. della Sezione:
510/09

OGGETTO:

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Schema di d.P.R. recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, ed al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni.

La Sezione

Vista la relazione senza numero del 13 febbraio 2009, trasmessa con nota n. 0003122 del 16 febbraio 2002 e pervenuta in pari data in Segreteria, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Damiano Nocilla;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che l'art 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nelle l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede, al comma

1, che le Amministrazioni dello Stato provvedano secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli aspetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. Le Amministrazioni dovranno adottare misure volte alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici ed all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che, con i medesimi provvedimenti di cui al primo comma, le stesse Amministrazioni ridetermineranno la rete periferica su base regionale o interregionale oppure, in alternativa, provvederanno alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

Il comma 4, poi, prevede che per il personale dirigenziale possano essere computate altresì le riduzioni derivanti dai Regolamenti emanati ai sensi del comma 404, lett. a), l. 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 luglio 2008, n. 121.

Il complesso di tali disposizioni ha reso necessario intervenire ancora un volta sull'organizzazione del Ministero referente, malgrado il brevissimo lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore del precedente Regolamento di riorganizzazione contenuto nel d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

La bozza di Regolamento, sulla quale è richiesto il parere di competenza, consta di due articoli, il primo dei quali segue lo schema degli emendamenti puntuali al predetto d.P.R. n. 233 del 2007; mentre il secondo reca alcune disposizioni specifiche attinenti al Centro per il libro e la lettura,

alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, alle disposizioni da abrogare, alle puntuali modificazioni da apportare al d.P.R. 6 luglio 201, n. 307, all'invarianza della spesa ed all'autorizzazione alle variazioni di bilancio conseguenti alla bozza di Regolamento proposta ed infine all'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza.

Le principali modifiche apportate al citato d.P.R. n. 233 del 2007 consistono nella riduzione dei posti di dirigente generale da 32 a 29 unità e di dirigente di livello non generale da 216 a 194 unità, realizzata attraverso l'accorpamento di talune Direzioni generali, la creazione di una nuova Direzione generale, la soppressione e lo spostamento di talune posizioni di dirigente generale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la generalizzata riduzione delle posizioni di dirigente di livello non generale afferenti le diverse Direzioni generali centrali e regionali.

Più in dettaglio con specifico riferimento al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, le modifiche contenute nell'art. 1 dello schema in oggetto sono le seguenti.

Il Servizio del controllo interno viene riorganizzato, prevedendo che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale in precedenza conferibili passino da 2 ad 1 e che si aggiungano, fra i soggetti cui questo incarico può essere conferito, anche esperti estranei alla Pubblica amministrazione.

Cade la limitazione contenuta nel secondo comma dell'art. 1, che imponeva al Ministro in sede di prima applicazione del Regolamento di conferire i 6 incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale fuori della dotazione organica ai dirigenti generali appartenenti al ruolo dei dirigenti del Ministero.

Analogamente viene eliminata la possibilità che il Ministro nomini come consulente un dirigente generale ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Sono modificate le competenze del Segretariato generale e ridotti gli uffici dirigenziali non generali che ad esso fanno capo.

Inoltre, all'art. 3 del d.P.R. n. 233 del 2007, la Direzione generale per l'organizzazione, l'incentivazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali viene accorpata – seguendo un suggerimento che questa Sezione aveva già espresso con parere n. 2707/07 del 27 agosto 2007 – con quella per il bilancio, la programmazione e la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure (con conseguente soppressione dell'art. 5 dello stesso d.P.R. n. 233 del 2007), così come la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea viene accorpata con la Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etno-antropologici, mentre viene creata la nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (con conseguente ~~sostituzione~~ completa dell'art. 8 del d.P.R. n. 233 del 2007).

L'art. 4 del d.P.R. n. 233 del 2007, così come modificato dallo schema di Regolamento in oggetto, concerne la nuova Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale, le cui competenze risultano nella buona sostanza dal complesso delle competenze afferenti alle due precedenti Direzioni generali accorpate e disciplinate dagli artt. 4 e 5 del suddetto d.P.R. n. 233 del 2007. Tuttavia a tali competenze viene sottratta la cura, previa istruttoria degli istituti culturali interessati, della promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale. Conseguentemente il Direttore generale, per un verso vede aggiungersi alle proprie competenze la cura dei rapporti con il Ministero dello sviluppo economico “*relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi, di cui all'art. 8, comma 2, lett. h)*”, assicurando il supporto tecnico ai soggetti attuatori, e la cura della comunicazione istituzionale del Ministero. Per altro verso perde, però, la competenza ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'Amministrazione, quella a coordinare l'attività di ogni singola Direzione generale inerente i profili assicurativi relativi ai rischi cui sono esposti i beni culturali e quella all'assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, limitatamente

però alle parti trasferite alla competenza della nuova Direzione generale (art. 8, comma 2, lett. n)).

L'art. 6 reca modifiche che subordinano il Direttore generale per le antichità, nell'esercizio di alcuni dei propri poteri (di autorizzazione al prestito di beni archeologici e di dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni) agli accordi, direttive e determinazioni del titolare della nuova Direzione generale; che sembrano sottrargli – sempre a favore di quest'ultimo – l'attività inerente l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui possono essere sottoposti i beni di interesse archeologico e infine trasferiscono alle Direzioni regionali la competenza a dare le autorizzazioni di cui all'art. 21 del d.lgs. 25 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).

L'art. 7 accorpa in un'unica Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea le competenze delle Direzioni generali precedentemente disciplinate dagli artt. 7 e 8 del vecchio testo. Il Direttore generale perde la competenza ad adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici (art. 141 del Codice), che viene trasferita ai Direttori regionali, ed inoltre – così come il Direttore generale per le antichità – è subordinato agli accordi, direttive o determinazioni adottati dalla nuova Direzione generale in ordine all'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed etno-antropologici ed alla dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni o altre iniziative. In ordine alla competenza relativa all'assunzione dei rischi in capo al Ministero viene disposto analogamente a quanto è stato riferito in ordine alla Direzione generale per le antichità.

L'art. 8 istituisce, come già accennato una nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, cui demanda funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, con riferimento all'art. 6 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004). Alcune delle competenze del Direttore generale risultano da spostamenti di competenze facenti capo precedentemente ad altre Direzioni generali.

Quanto poi agli artt. 9 e 10, che disciplinano la Direzione generale degli archivi e quella per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, si ripetono le formulazioni già usate per le altre Direzioni generali in ordine all'autorizzazione al prestito dei beni, alla dichiarazione di rilevante interesse culturale e scientifico di eventi ed all'assunzione dei rischi in capo al Ministero.

Per quanto riguarda la Direzione generale per il cinema è stata aggiunta la competenza alla vigilanza su Cinecittà Holding s.p.a.

Quanto alle modifiche all'art. 13, si tratta di meri coordinamenti e dell'inserzione della possibilità che i Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici siano sostituiti, in caso di assenza o impedimento, nel Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dai Vice presidenti.

L'art. 15, che disciplina gli Istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale, prevede che il riordinamento, la soppressione o la costituzione di nuovi organismi possa essere adottata con decreti ministeriali di natura non regolamentare e che gli Istituti di cui al d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, non disciplinati dal medesimo art. 15, possano esser disciplinati con decreti ministeriali di organizzazione "*di natura non regolamentare*".

L'art. 17 è dedicato alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, cui sono state attribuite le competenze perse dalle due Direzioni generali di cui agli artt. 6 e 7 e che sono già state indicate in precedenza: ed in più è stata prevista l'attribuzione ad esse di una serie di funzioni in materia paesaggistica, prima di competenza dell'apposita Direzione generale centrale. Inoltre è stato sottratto ai Direttori regionali il potere di proporre l'esercizio o la rinuncia alle prelezioni (potere che viene attribuito adesso alle Soprintendenze e agli enti territoriali).

Quanto, poi, alle Soprintendenze esse acquisiscono funzioni di catalogazione e tutela, di esecuzione degli interventi conservativi sugli immobili e sui beni dati ad esse in consegna e di proposta in ordine ai provvedimenti di verifica e di dichiarazione di interesse culturale, in ordine alle prescrizioni di tutela indiretta e alle dichiarazioni di notevole interesse

paesaggistico, nonché poteri di proposta di prestiti, acquisti coattivi, espropriazioni.

Venendo poi al contenuto dell'art. 2 dello schema di Regolamento in esame, il comma 1 attribuisce al Centro per il libro e la lettura autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n. 368 del 1998 e demanda ad un decreto ministeriale "*di natura non regolamentare*" la fissazione delle modalità organizzative e di funzionamento del Centro. Il comma 2 demanda, sempre a decreti ministeriali "*di natura non regolamentare*", la definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e detta una disciplina transitoria per il funzionamento di questi uffici. Il comma 4 contiene modifiche di coordinamento del d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307 con il d.P.R. n. 233 del 2007 nel testo risultate dalle modifiche apportatevi con il presente schema di provvedimento normativo. Delle altre disposizioni recate dal medesimo art. 2 si è già avuta occasione di far cenno.

CONSIDERATO

La Sezione, pur apprezzando lo sforzo dell'Amministrazione di dare tempestiva esecuzione al già citato art. 74 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, non può esimersi dal formulare taluni rilevi e suggerimenti, in ordine ai quali sarà opportuno che l'Amministrazione fornisca adeguate spiegazioni, intervenendo – se del caso – sul testo del provvedimento.

1-. Una prima questione nasce dall'interpretazione da dare al succitato art. 74, nella parte in cui impone di ridimensionare gli aspetti organizzativi esistenti "*operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15% di quelli esistenti*". La Sezione si è posta la questione della determinazione della base, sulla quale devono essere calcolate le percentuali indicate, ed è pervenuta alla conclusione che essa sia costituita dalla consistenza organica precedente l'entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione conseguenti alla l. 27 dicembre 2006, n. 296. Tale interpretazione nasce dal fatto che l'art. 74 d.l. n. 112 del 2008 indica una

percentuale globale di riduzione, talchè la base di calcolo non può che essere costituita da quella originaria. Una diversa interpretazione, fra l'altro, determinerebbe l'incongruenza che le amministrazioni le quali non hanno ancora dato attuazione alla legge finanziaria del 2006 sarebbero svantaggiate rispetto a quelle che hanno già provveduto in tal senso.

Da ciò consegue, nel caso di specie, che la riduzione del 20% deve aver riguardo alle originarie 35 posizioni di dirigente di livello generale, con conseguente necessaria eliminazione di 7 e non 6 posti di dirigente generale.

Per quanto riguarda, invece, i posti dirigenziali di livello non generale l'adozione di una diversa base di calcolo – comunque errata alla stregua di quanto precisato - non porta a conseguenze diverse, talchè appare congrua la definitiva riduzione dei posti da 228 a 194.

2-. Un secondo rilievo deriva, invece, dalla creazione della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Occorre infatti prendere atto che la valorizzazione dei beni culturali costituisce una materia trasversale, che va a toccare le competenze delle altre direzioni centrali e delle direzioni regionali. Di qui il rischio di sovrapposizioni e di non chiare delimitazioni di confine, sicché la Sezione non può non raccomandare all'Amministrazione un'attenta revisione delle varie competenze, in modo da evitare che materie specifiche, attinenti alla valorizzazione, siano attribuite ad altre direzioni generali e che le competenze della Direzione generale per la valorizzazione vadano inevitabilmente a toccare le materie riservate alle altre direzioni generali.

In particolare la Sezione si è soffermata su tre competenze, che ricorrono per le direzioni generali di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10: e cioè la prerogativa dei rispettivi direttori generali di autorizzare il prestito di beni per mostre o esposizioni, di dichiarare il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni o iniziative e di deliberare l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni, dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni (art. 6, lettere c), d) e g); art. 7, lettere e), f) e g); art. 9, lettere c), d) ed l); art. 10, lettere c), d) ed f)). In ordine a

queste tre competenze, che si riconnettono evidentemente all'esigenza di tutela dei beni facenti capo alle relative Direzioni generali centrali (art. 6, 1° comma; art. 7, 1° comma; art. 9, 1° comma ed art. 10, 1° comma), le disposizioni contenute nella bozza di regolamento in oggetto prevedono:

- a) che l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni sia data, dal direttore generale di settore, *“anche in attuazione degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo art. 8, comma 3”*;
- b) che *“anche in attuazione degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo art. 8, comma 3”*, il direttore generale di settore dichiari il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni;
- c) che *“salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. o)”*, il direttore generale di settore deliberi l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni, dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni.

2.1-. Con riferimento alle prime due fattispecie, se si leggono le suddette disposizioni con specifico riguardo a quelle dell'art. 8, che elenca le competenze del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, si vede che in definitiva i direttori generali di settore finiscono per essere subordinati alle decisioni di quest'ultimo. Ed infatti, è il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale che *“cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati all'organizzazione di mostre o esposizioni e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte”* ed è lo stesso direttore che emana direttive e adotta determinazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 8.

Ora, come è noto, le direttive consistono (o devono consistere) naturalmente in indicazioni di carattere generale, che non determinano un vincolo stringente nei singoli casi concreti, ma le determinazioni costituiscono provvedimenti concreti e puntuali, che finiscono per togliere ogni discrezionalità al direttore generale di settore. Il comma 3 dell'art. 8, quando recita "*L'attività di valorizzazione degli uffici periferici del Ministero si conforma alle direttive e alle determinazioni del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale*" è corretto per ciò che attiene al raccordo tra centro e periferia, ma non lo è per ciò che attiene al rapporto tra direttori generali. Del resto gli artt. 6 e 48 del Codice dei beni culturali distinguono nettamente tra tutela e valorizzazione, subordinando peraltro quest'ultima alla tutela, sicché nel contrasto che si dovesse creare tra la tutela, alla cui cura è dedicata una certa struttura amministrativa, e la valorizzazione, rientrando nelle competenze di altra struttura amministrativa, dovrebbe sempre prevalere la tutela e non la valorizzazione.

Vero è, peraltro, che, ai sensi della lett. m) del comma 2 dell'art. 8, il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale "*assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'art. 6 e i criteri di cui all'art. 116 del Codice*" dei beni culturali, ma è altrettanto vero che l'ultima parola deve sempre competere al direttore generale di settore cui lo stesso schema di regolamento attribuisce il potere di autorizzazione.

Ritiene pertanto la Sezione che il richiamo dell'articolo 8, comma 3, contenuto negli articoli 6, lettere c) e g), 7, lettere e) e g), 9, lettere c) ed l) e 10, lettere c) ed f) vada sottoposto ad una attenta verifica di compatibilità con i principi enunciati.

2.2.- L'articolo 8, comma 3, rimane dunque a disciplinare esclusivamente i rapporti fra il Direttore generale per la valorizzazione dei beni culturali e gli "*Uffici periferici*", con la osservazione, peraltro, che la dizione "*uffici periferici*" non manca di una certa ambiguità, in quanto sembra

ricomprendere le direzioni regionali, che sono direzioni che costituiscono uffici dirigenziali di livello generale, e le soprintendenze, che costituiscono invece uffici dirigenziali di livello non generale.

Anche sul punto si impongono gli opportuni chiarimenti.

2.3-. Quanto alla formula relativa alla deliberazione di assunzione in capo al Ministero dei rischi, cui sono esposti i beni dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni, richiamando l'art. 8, comma 2, lett. o) – che recita “[il Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale] cura le attività inerenti i profili assicurativi relativi all’assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre, esposizioni od eventi” – essa rende difficilmente comprensibile il confine tra la competenza del direttore generale centrale di settore e quella del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

2.4-. - Sotto altro profilo la Sezione richiama l’attenzione dell’Amministrazione sul fatto che alcune attività, che sembrano rientrare in tutto o in parte nella valorizzazione del patrimonio culturale, come quelle previste dalle lettere u), v) e z) del comma 2 dell’art. 7 o quelle previste dalle lettere l) e m) del comma 2 dell’art. 10, restano ancora demandate alla competenza dei direttori generali di settore. Analogamente, nell’elencazione delle competenze della direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale non si fa cenno alla promozione e al sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale, che il più volte citato art. 6 del Codice dei beni culturali fa rientrare nel concetto di valorizzazione.

3-. Altro punto, che ha richiamato l’attenzione della Sezione, è costituito dall’ambito di operatività dei decreti ministeriali “di natura non regolamentare”, che specificamente riguardano gli Istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale.

L’art. 8 del d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recita: “1. Con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 17, comma 4 bis, lett. e) l. 23 agosto 1988, n. 400, le Soprintendenze di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b) e c),

d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in Soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle Soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle Soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a Soprintendenze archivistiche".

L'art. 15 dello schema di regolamento in esame, dopo aver elencato gli istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale fa riferimento a decreti ministeriali di natura non regolamentare sia per quanto attiene agli altri istituti, di cui al d.P.R. n. 805 del 1975, che per quanto attiene ad altri organismi istituiti come autonomi ai sensi del succitato art. 8 d. lgs. n. 368 del 1998. Del resto anche l'art. 2, 1° comma, dello schema di regolamento, allorché disciplina il Centro per il libro e la lettura, ne conferma l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile e richiama un decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Si impone quindi la necessità di determinare fino a che punto il contenuto dei decreti ministeriali ne giustifichi la natura non regolamentare.

Sembra alla Sezione che la regolamentazione di istituti o organismi dotati di autonomia non possa farsi rientrare nella più generale disciplina degli uffici dirigenziali di livello non generale stabilmente inseriti nella organizzazione ministeriale ed in particolare nell'ambito delle direzioni generali, dalle quali dipendono. Per tali uffici dirigenziali e solo per tali uffici valgono le disposizioni specifiche di cui agli artt. 4-bis, lett. e) della l. n. 400 del 1988 e all'art. 4, comma 4, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che non si estendono in tutta la loro valenza alla regolamentazione di istituti e strutture dotati di autonomia.

Occorre in proposito ricordare che, come più volte ha avuto modo di affermare la Sezione, la natura regolamentare o meno di un atto è in linea di principio legata ai suoi contenuti normativi, in presenza dei quali non è ipotizzabile una autoqualificazione di mero decreto ministeriale. Il contenuto sostanziale di disposizioni di tal genere, infatti, non è quello di dequalificare l'atto come non normativo, bensì soltanto quello di semplificare il procedimento di adozione sottraendolo in particolare al parere del Consiglio di Stato, e ciò non può che essere il frutto di scelte del legislatore, scelte che più correttamente dovrebbero limitarsi ad incidere sul procedimento di adozione e non sulla natura dell'atto (come si è detto indispensabile).

Orbene per le strutture previste dall'articolo in questione non sembra sussistano queste condizioni. Esse infatti, in quanto dotate di autonomia speciale, non possono farsi rientrare nell'ambito dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge n. 400 del 1988, che riguarda gli uffici ordinari di livello dirigenziale non generale. D'altro canto, non sono comprese neanche fra le soprintendenze le altre strutture elencate nel citato articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998.

Pertanto i commi 4 e 5 dell'art. 15 nella nuova formulazione proposta e il comma 1 dell'art. 2 dello schema di regolamento in oggetto vanno rivisti alla luce dei principi enunciati.

5-. Venendo poi alle puntuali osservazioni riguardanti i singoli articoli del d.P.R. n. 233 del 2007, nella nuova formulazione, si osserva quanto segue.

5.1-. In generale la Sezione dà atto all'Amministrazione di aver correttamente proceduto alla unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali.

5.2-. Quanto alle direzioni generali, si deve constatare l'eccesso e l'eterogeneità delle competenze della Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e le arti contemporanee, riconoscendo nel contempo che la riduzione voluta dal più volte citato art. 74 d.l. n. 112 del 2008 nonché l'istituzione della nuova Direzione generale per la valorizzazione del

patrimonio culturale non può non comportare un'implementazione delle competenze delle altre direzioni generali sopravvissute.

5.3-. In ordine all'attribuzione alle direzioni regionali della dichiarazione di notevole interesse paesaggistico (art. 7) va considerata l'eventualità che sussistano beni paesaggistici insistenti su territori compresi in più regioni.


5.4-. sembra opportuno alla Sezione inoltre ricevere chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno suggerito l'eliminazione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 e la specifica formulazione del comma 4, dell'art. 2.

5.5-. Valuti poi l'Amministrazione l'opportunità che le lettere f) e g) del comma 2 dell'art. 8 facciano rispettivamente riferimento ai principi di cui all'art. 6 del Codice e all'art. 115 del medesimo Codice.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti e le spiegazioni richiesti in motivazione.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)



L'Estensore
(Daziano Nocilla)



il Segretario di Adunanza

(Massimo Meli)



ALLEGATO

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 (Atto n. 72).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (atto n. 72);

visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha valutato favorevolmente lo schema in esame,

visto che la VII Commissione (Cultura) ha valutato favorevolmente lo schema in esame;

considerato che il provvedimento è adottato sulla base delle previsioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prescrive il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche;

tenuto conto che il testo dello schema di regolamento presentato alle Camere è quello oggetto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 e che, a seguito di una pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato, il Ministero ha riformulato alcune disposizioni, come comunicato nella lettera inviata a tale organo il 17 marzo 2009;

valutato, quindi, il provvedimento alla luce delle nuove formulazioni adottate a seguito dei contatti intercorsi con il

Consiglio di Stato, anche se non risultano ancora confluite nel testo all'esame delle Camere;

preso atto, in particolare, della nuova formulazione delle disposizioni che riguardano l'istituenda Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, volte a delimitare l'ampiezza delle competenze trasversali in materia di valorizzazione in capo a tale Direzione generale ed a ribadire ulteriormente la prevalenza delle funzioni di tutela, in aderenza con quanto evidenziato dal Consiglio di Stato il 17 marzo 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una rivisitazione del numero degli uffici dirigenziali centrali che svolgono funzioni amministrative, prevedendone la loro riduzione nell'ottica dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa. Conseguentemente a tale riduzione, si potrebbero implementare le risorse dirigenziali dedicate all'attività di verifica e gli uffici periferici che svolgono sul territorio attività di tutela

del patrimonio culturale, al fine di dare maggiore incisività ed efficacia a dette funzioni;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), se l'intenzione è quella di mutare la denominazione degli « uffici dirigenziali di livello generale periferici » specificandone il carattere regionale, — come sembrerebbe evincersi dalle modifiche introdotte in altre parti dello schema di regolamento — si valuti l'opportunità di riformulare il predetto numero nei termini seguenti: « al comma 1, primo periodo, la parola « periferici » è sostituita dalla seguente: « regionali »;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), considerata la natura monocratica che assume il Servizio di controllo interno del Ministero (SECIT), sembra necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, che stabilisce il conferimento di due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del SECIT;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 15), la competenza in capo alla Direzione generale per le antichità di « predisposizione degli indirizzi per il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, previsto dall'articolo 68 del Codice dei beni culturali », appare già attribuita alla medesima dal testo vigente dell'articolo 6, comma 2, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007;

e) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera h), che interviene sull'articolo 8, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, si valuti l'opportunità di specificare che la competenza in materia di predisposizione di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento di servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice, sia espletata nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione;

f) all'articolo 1, comma 1, lettera p), che modifica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, sembra opportuno modificare anche il comma 1, lettera e), sostituendo le parole « per i beni librari » con le seguenti: « per le biblioteche », in armonia con le modifiche terminologiche apportate in altre parti del testo;

g) con riguardo ai Comitati regionali di coordinamento, disciplinati dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, si valuti l'opportunità di includere anche le « proposte di programmazione regionale » tra le fattispecie su cui tali Comitati si pronunciano obbligatoriamente;

h) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera q), che interviene sull'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di individuare la denominazione degli Istituti nazionali, procedendo alle conseguenti modifiche di coordinamento del testo;

i) con riguardo all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire il primo periodo del comma 1 con la seguente formulazione: « Il Centro per il libro e la lettura già istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con la denominazione Istituto per il libro gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile »;

l) si valuti l'opportunità di coordinare il comma 4 dell'articolo 2, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, con un'apposita disposizione da introdurre al comma 1 dell'articolo 21 del regolamento, che faccia salve le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 307 del 2001;

m) valuti il Governo l'esigenza di unificare in un'unica Direzione generale, tra quelle già previste, tutte le funzioni

affidenti le procedure amministrative relative alle mostre sia quando si debba ricorrere al mercato sia quando si debba decretare la garanzia di Stato, tenendo conto della natura trasversale ed onnicomprensiva della funzione, con particolare riferimento a quanto previsto dalle seguenti disposizioni dell'articolo 1, comma 1, dello schema di regolamento: lettera *f*), numero 7), relativo all'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera *g*), che sostituisce l'articolo 7, comma 2, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera *h*), relativamente all'articolo 8, comma 2, lettera *o*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera *i*), numero 3), relativo all'articolo 9 comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera *l*), numero 6), relativo all'articolo 10, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio scorso.

Il PRESIDENTE, considerata l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere, chiede al Ministro la disponibilità ad attendere comunque la conclusione dell'esame da parte della Commissione, che avverrà presumibilmente la settimana prossima.

Il ministro BONDI fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*), anche a nome del Gruppo Partito democratico, chiede al Ministro di riferire in Commissione circa i contenuti della prevista riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche, rammentando il percorso condiviso che si è compiuto in Commissione in occasione del relativo affare assegnato. Manifesta al riguardo la disponibilità dell'opposizione a collaborare per il rilancio del settore, affinché prosegua il proficuo lavoro fin qui già svolto dalla Commissione.

Il ministro BONDI conferma che è in corso la definizione delle linee guida per la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche. Si impegna al riguardo ad illustrarne i contenuti in Commissione prima di presentare il relativo provvedimento in Consiglio dei ministri.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72

"La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307,

premesse che:

la nuova riorganizzazione del Ministero a poco più di un anno dall'entrata in vigore della precedente è dovuta alla prescrizione recata dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, che impone a tutte le Amministrazioni dello Stato di ridimensionare i propri assetti organizzativi e, in particolare, di concentrare l'esercizio delle funzioni istituzionali, unificare le strutture che svolgono compiti logistici e strumentali e ridurre il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale, nonché le dotazioni organiche del personale non dirigenziale,

la legge finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 404, aveva già dettato norme per la riorganizzazione dei Ministeri a fini di contenimento della spesa, alle quali il Dicastero aveva

scrupolosamente dato attuazione,

correttamente l'articolo 74 del decreto-legge n. 112, introducendo l'obbligo di ridurre, rispettivamente del 20 e del 15 per cento, gli uffici dirigenziali generali e non generali, nonché del 10 per cento gli organici del personale non dirigenziale, ha previsto che dal calcolo siano scomputati gli interventi di contenimento già adottati ai sensi della legge finanziaria 2007,

rilevato che la particolare organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, capillarmente diffusa sul territorio nazionale, rende assai difficile elaborare un ulteriore piano di riduzione del personale che non incida pesantemente sulla funzionalità dei servizi erogati,

preso atto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato nei due pareri espressi, nonché degli impegni assunti dal Dicastero per corrispondervi,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in ordine alle competenze del Segretario generale, si invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di eliminare l'attribuzione della responsabilità per l'attuazione dei piani gestionali, introdotta all'articolo 2, comma 5, in considerazione delle funzioni di coordinamento svolte da tale figura amministrativa;
2. si condivide l'accorpamento della Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali con la Direzione generale per il bilancio, la programmazione e la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure nella Direzione generale per l'innovazione, il bilancio e il personale, tanto più che già in occasione della precedente riorganizzazione il Consiglio di Stato si era espresso a favore dell'unificazione delle due strutture. In proposito, si suggerisce peraltro di integrare la denominazione della Direzione generale così costituita con l'indicazione delle competenze in materia di organizzazione e di affari generali;
3. con riguardo all'accorpamento della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee con la Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etno-antropologici nella Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, non si può non rilevare l'estrema complessità della struttura che si verrebbe così a determinare. Essa assommerebbe infatti funzioni indubbiamente eterogenee, connesse da una parte a un patrimonio antico di inestimabile valore da tutelare e, dall'altra, ad un patrimonio altrettanto prezioso ma in divenire, quale il paesaggio, che richiede una tutela caratterizzata da maggiore dinamicità. Inoltre, rischia di uscirne indebolita la promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee, in controtendenza rispetto all'impegno assicurato dal Ministero tanto all'architettura di qualità (con la presentazione di un apposito disegno di legge) quanto all'arte contemporanea (con il Museo delle arti del XXI secolo MAXXI). Pur comprendendo quindi le ragioni di bilancio che impongono una riduzione degli organici, si richiede al Ministero un inequivoco impegno a garantire un inalterato livello di tutela a ciascun settore da cui sarà composta la Direzione generale per le belle arti;
4. si registra una certa sperequazione, nell'articolazione definitiva che si verrebbe a creare, della Direzione generale per l'archeologia, ora denominata per le antichità, che sarebbe l'unica a mantenere la sua specificità;
5. in ordine all'istituzione di una nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, si esprime anzitutto un giudizio positivo sull'innovazione introdotta, in linea con l'obiettivo di moltiplicare gli strumenti e le modalità di promozione dello sterminato patrimonio culturale nazionale, sotto-fruito e sotto-utilizzato rispetto alle sue sconfinite potenzialità. In particolare, si condivide un approccio dinamico alla gestione dei beni e delle attività culturali che, ferma restando la priorità della tutela, sappia valorizzare al meglio il patrimonio culturale italiano, anche in sinergia con altri settori produttivi del Paese. A fronte di una paventata sovrapposizione di competenze con le Direzioni generali di settore, si giudica tuttavia favorevolmente la disponibilità manifestata dal Ministero a modificare lo schema di decreto sopprimendo il riferimento alle "determinazioni" del nuovo Direttore generale rispetto ai Direttori di settore, come richiesto anche dal Consiglio di Stato al fine di evitare eventuali subordinazioni. Nella medesima ottica, si invita altresì l'Amministrazione ad espungere,

dall'articolo 8, comma 3, anche il riferimento alle "direttive" del nuovo Direttore generale, sostituendo eventualmente tale termine con quello, più generico, di "linee guida". Dovrebbe essere così fugato ogni dubbio in ordine a possibili lesioni di competenze degli altri Direttori generali. Si manifesta poi apprezzamento per l'intenzione dichiarata dal Dicastero di riaffermare la priorità delle esigenze di tutela, nonché di raccordare più chiaramente gli adempimenti spettanti ai vari Direttori generali in ordine alla concessione della garanzia dello Stato per la partecipazione dei beni alle mostre. In proposito, si suggerisce peraltro di espungere ogni ruolo del Direttore generale per la valorizzazione in materia, attribuendo ai Direttori generali di settore anche il potere di decretazione ai fini della concessione della garanzia statale sostitutiva dell'assicurazione. Quanto alla competenza del Direttore generale per la valorizzazione ad adottare i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, si raccomanda di limitarla ai casi specificamente connessi all'esercizio delle funzioni di valorizzazione, mantenendo in capo ai Direttori generali di settore quelli connessi all'esercizio delle funzioni di tutela. Con riferimento al rapporto fra la nuova Direzione generale e gli Istituti nazionali, centrali e dotati di speciale autonomia in ordine alle attività di valorizzazione rispettivamente svolte, si invita ad eliminare la dipendenza funzionale, limitandosi a confermare le competenze specificamente attribuite alla suddetta Direzione generale. Alla luce delle disposizioni recate, rispettivamente, dagli articoli 25 e 26 dell'Atto Senato 1082-B (collegato semplificazione), attualmente all'esame del Senato in quarta lettura, si sollecita poi l'Amministrazione a valutare se attribuire alla Direzione generale per la valorizzazione anche la vigilanza sulla istituenda Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo e l'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla ALES S.p.A. Si rileva infine che la nuova Direzione generale appare piuttosto sovradimensionata nel numero degli uffici dirigenziali di livello non generale; si suggerisce pertanto di ridurre almeno di un'unità il numero dei predetti uffici, utilizzando il posto residuo per corrispondere meglio alle esigenze organizzative e funzionali derivanti dal riordino;

6. in merito all'Amministrazione periferica di cui al Capo IV, si rileva la necessità di una più marcata tutela dell'autonomia delle biblioteche statali e degli archivi rispetto alle Direzioni regionali e di una più puntuale definizione dei rispettivi compiti, in analogia a quanto espressamente indicato con riguardo ai soprintendenti;

7. si registra l'incongruenza di mantenere in Toscana un'ultima soprintendenza territoriale mista, raccomandandone pertanto lo scioglimento;

8. con riguardo ai poteri dei Direttori regionali, si invita il Ministero a valutare l'opportunità di limitare quelli di direzione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), in un'ottica di maggiore decentramento ed in linea con le disposizioni del Codice; si esprime altresì apprezzamento per l'intenzione, manifestata dal Dicastero, di sopprimere, all'articolo 17, comma 3, lettera t), il riferimento agli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a); si suggerisce inoltre di limitare le funzioni di stazione appaltante delle Direzioni regionali ai soli interventi conservativi che superino la soglia comunitaria, lasciando alla responsabilità delle soprintendenze quelli al di sotto della medesima; si invita infine l'Amministrazione a valutare l'opportunità di ridurre i compiti di gestione delle risorse umane e strumentale delle Direzioni regionali di cui all'articolo 17, comma 3, lettera ff);

9. si invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di introdurre, all'articolo 11, comma 2, lettera c-bis), i riferimenti normativi dell'attività di vigilanza esercitata dalla Direzione generale per il cinema su Cinecittà Holding S.p.A.;

10. si condivide il metodo di calcolo adottato dal Ministero per la determinazione della consistenza degli organici su cui apportare le riduzioni percentuali disposte dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112, ed in particolare l'applicazione del taglio sulla consistenza organica successiva all'intervento già operato ai sensi della legge finanziaria 2007. La dizione testuale dell'articolo 74 impone infatti il ridimensionamento degli assetti organizzativi "esistenti" mentre, se si adottasse a base la consistenza organica precedente l'intervento del 2007, sarebbero avvantaggiate le Amministrazioni che non hanno a suo tempo ottemperato al disposto legislativo e penalizzate invece quelle adempienti;

11. si registra con parziale soddisfazione la scelta del Ministero di modificare lo schema originario di decreto, a seguito dei rilievi del Consiglio di Stato, prevedendo decreti non regolamentari solo per "l'individuazione e la soppressione" degli istituti ed affidandone invece "l'organizzazione e il funzionamento" ad atti aventi natura regolamentare e perciò sottoposti alla relativa procedura di approvazione. Al riguardo, si ritiene tuttavia preferibile eliminare anche la possibilità di sopprimere i suddetti istituti con atti non regolamentari;

12. si invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di includere, fra le competenze della Direzione generale per il personale, la tenuta di un elenco degli

specializzati tecnici cui poter ricorrere per contratti di natura privata o in concessione in una prospettiva di maggiore trasparenza;

13. si auspica un espresso richiamo ai servizi educativi del Ministero fra le competenze della Direzione generale per le belle arti;

14. si suggerisce di inserire la disciplina del trattamento economico del direttore del Servizio di controllo interno fra le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 307 del 2001, di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, anziché fra le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, di riorganizzazione del Ministero;

15. al fine di conseguire il progressivo riequilibrio delle dotazioni organiche del personale delle diverse aree e di garantire l'ottimale funzionalità delle strutture in relazione alle caratteristiche ed alle specificità tecniche dell'Amministrazione, si invita infine il Ministero a valutare l'opportunità di prevedere che le dotazioni organiche del personale non dirigenziale siano rideterminate, assicurando l'invarianza della spesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del riordino".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI VITA, ZAVOLI, MARCUCCI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, VERONESI E GIAMBRONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72.

"La Commissione,

esaminato lo schema che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

premesso che:

nella situazione odierna la cultura è sempre più un bene comune e nella società della conoscenza riveste un'importanza straordinaria per ridefinire storie e identità collettive;

il decreto-legge n. 112 del 2008 (cosiddetto "decreto Tremonti"), convertito dalla legge n. 133 del 2008, aveva operato gravi tagli indiscriminati, per il triennio 2009-2011, delle già ridotte disponibilità finanziarie;

considerato che le disposizioni dello schema di decreto incidono sulla stabilizzazione dei pubblici dipendenti ed hanno effetti anche sul personale tecnico-amministrativo del Ministero, nonché sulla tutela e sulla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e paesaggistico;

preso atto criticamente dell'accorpamento - in una nuova Direzione generale denominata per le belle arti, il paesaggio, l'architettura, l'arte contemporanea - tra la ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici (con esclusione delle competenze in materia di valorizzazione del patrimonio culturale) e la ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura, l'arte contemporanea, nonché della creazione di una nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, con evidente danno tanto per il prezioso e fondamentale lavoro sul paesaggio, quanto per l'iniziativa cruciale sull'arte contemporanea;

valutate negativamente le modifiche all'articolo 7 del DPR n. 233 del 2007 che, individuando le competenze della nuova Direzione generale per le belle arti, il paesaggio,

l'architettura, l'arte contemporanea, accentrerebbero missioni diverse e confliggenti: da un lato, la tutela del patrimonio tradizionalmente intesa (e confermata dal recupero della vecchia denominazione di Belle Arti) e, dall'altro, la promozione del contemporaneo, declinata nell'attenzione alle trasformazioni del paesaggio, alla qualità dell'architettura e dell'arte contemporanea;

visto, inoltre, che dall'accorpamento resterebbe, tra l'altro, esclusa la Direzione generale per l'Archeologia;

osservato che la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea (PARC) di recente aveva saputo riaffermare l'immagine in campo internazionale, ottenendo di portare in Italia le manifestazioni del Consiglio d'Europa per il decennale della firma della Convenzione Europea del Paesaggio;

considerato il parere del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici del 4 dicembre 2008, che ribadisce le insoddisfazioni del parere del 18 novembre 2008 "...con particolare risalto per il negativo accorpamento di un eccessivo numero di competenze nella nuova Direzione generale per le belle arti ed il paesaggio e per il minor risalto alla architettura e all'arte contemporanea";

considerati i pareri del Consiglio di Stato in cui si sottolinea che "occorre prendere atto che la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce una materia trasversale, che va a toccare le competenze delle altre direzioni centrali e delle direzioni regionali. Di qui il rischio di sovrapposizioni e di non chiare delimitazioni di confine", nonché "quanto alle direzioni generali, si deve constatare l'eccesso e l'eterogeneità delle competenze della Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e le arti contemporanee";

rilevato con rammarico come nel testo proposto non solo non emerga alcun contenuto realmente impegnato ed innovativo, bensì - al contrario - si operino scelte conservatrici e burocratiche, confermate quasi simbolicamente dal tuffo nel passato rappresentato da particolari linguistici, che suppongono ed evocano una vera e propria inversione di tendenza: "antichità" e "belle arti", ovvero il mantenimento, con una distinzione pre-mediatica - pur in era *cross*-mediale - di due Direzioni generali come lo spettacolo dal vivo e il cinema.

ritenuto a che tale approccio davvero desueto faccia da improbabile contrappeso la funzione autonoma assegnata alla "valorizzazione" che, staccata dalla "tutela", appare una resa *ex post* allo spirito mercantile e liberista dell'ultimo ventennio del Novecento,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario con le seguenti osservazioni critiche:

1. occorre ripristinare la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, visto che con la formulazione dell'art. 7 del DPR n. 233 del 2007:

a) la nuova Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura, l'arte contemporanea ha competenze troppo diversificate per avere requisiti di efficienza e di efficacia;

b) viene meno, anche rispetto all'attività istituzionale svolta in Europa, l'unica struttura espressamente dedicata alla salvaguardia della qualità del paesaggio italiano, in evidente contraddizione con i principi della Convenzione Europea del paesaggio e con gli indirizzi culturali del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) si indeboliscono le attività di promozione del contemporaneo portate avanti in questi anni dalla PARC;

d) si interrompe l'azione svolta dalla PARC per la creazione del nuovo Museo nazionale di arte contemporanea;

2. il nuovo articolo 8 del DPR n. 233 del 2007 va abolito, in quanto una specifica Direzione per la valorizzazione, concepita nel segno della mera "*mise en valeur*", è fuorviante. La valorizzazione, se mai, va intesa come coordinamento delle politiche di sviluppo fondate sul patrimonio culturale e richiede un forte collegamento con il territorio, con gli enti e le autonomie locali;

3. gli articoli 11 e 12 del DPR n. 233 del 2007, che disciplinano rispettivamente la Direzione generale per il cinema e quella per lo spettacolo dal vivo, vanno unificati, integrando le rispettive competenze e costituendo la nuova Direzione generale per la Produzione culturale, anche considerando l'iter delle nuove proposte di legge sul cinema;

4. l'articolo 17 sulle Direzioni generali regionali per i beni culturali e paesaggistici va rimodulato, per evitare la lesione dell'autonomia delle strutture periferiche - soprintendenze, archivi, biblioteche - che vengono definite "articolazioni delle Direzioni regionali". Inoltre, occorre rimediare all'incertezza in cui vengono lasciati gli archivi e le biblioteche, mentre diviene indispensabile la valutazione dell'istituzione della "Biblioteca nazionale italiana".

Si propone, infine, di riaffermare i compiti d'indirizzo propri del Ministero, evitando, ad esempio, la trasformazione in fondazione di diritto privato di un'importante istituzione pubblica come il Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI)".